

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 12 DELL'ADUNANZA DEL 14 MARZO 2013

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè nonché i Consiglieri Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Vengono ammessi in Aula i Dottori: Cerce Federico, Damiani Alessandro, De Luca Picione Enrico, Di Prospero David, Fiducia Stefania, Pincardini Luisella, Soattini Paolo, Vittiglio Ilenia, Zino Francesco, Rotondi Filippo, Mariola Eva, Vacca Manuela, Terenzi Marco e Tomarelli Massimo, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2013 del seguente testuale tenore: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

- Alle ore 15.46 esce dall'Aula il Consigliere Galletti per recarsi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio in rappresentanza dell'Ordine di Roma e degli Ordini di Civitavecchia, di Rieti e di Tivoli a seguito della convocazione pervenuta dal Presidente, Dott. Calogero Piscitello, ai sensi dell'art. 37 D.L. 98/2011 (modifiche al contributo unificato).

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente informa che, per snellire i lavori durante le adunanze consiliari, le comunicazioni dei Consiglieri non discusse nel corso di due adunanze consecutive al loro iniziale inserimento, per assenza degli stessi o per qualsiasi altro motivo, non saranno reinserite tra le comunicazioni per l'adunanza successiva e solo a richiesta specifica e scritta degli interessati, da far pervenire entro le ore 13.00 del martedì, saranno riproposte per essere trattate in sede consiliare all'adunanza successiva.

Il Presidente chiede la collaborazione dei Consiglieri per il buon svolgimento delle adunanze e per una migliore organizzazione dei lavori, invitandoli ancora una volta a non inviare comunicazioni successivamente al termine delle ore 13.00 del martedì antecedente all'adunanza.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce che sabato 9 marzo è deceduto l'Avv. Giuseppe Di Martino, padre del Collega Rodolfo Maurizio Di Martino, al quale porge affettuose condoglianze.

Il Presidente ricorda le elevate qualità morali e umane del compianto Avv. Giuseppe Di Martino.

Il Consiglio si associa ai sentimenti espressi dal Presidente.

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Massimo Canu, Direttore dell'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze di Roma Capitale, pervenuta in data 7 marzo 2013, con la quale invita a partecipare al convegno sul tema "Un modello di intervento per la prevenzione e la cura della doppia diagnosi in adolescenza: il Progetto Eco" che si svolgerà il prossimo 19 marzo, alle ore 10.00 nella Sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini.

Il Consiglio prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Presidente e il Consigliere Scialla informano il Consiglio che è pervenuta una lettera del Prof. Avv. (omissis), indirizzata al Presidente della Corte di Appello di Roma, nella quale si chiede un intervento per deplorare il comportamento di un Magistrato della Corte di Appello di Roma, Sezione Penale, avvenuto in data 3 dicembre 2012. Costui, dopo aver svolto la sua relazione, a dire del Prof. Avv. Mazza, interrompeva bruscamente quest'ultimo, durante la sua discussione, affermando: "non accettiamo lezioni da nessuno, nemmeno da lei". Tale comportamento appare gravemente lesivo della dignità e del ruolo del difensore che stava esponendo, in pubblica udienza, l'ultima censura rivolta alla sentenza impugnata.

Pertanto il Presidente e il Consigliere Scialla propongono di segnalare tale episodio al Consiglio Giudiziario, affinché valuti le iniziative più opportune.

Il Consiglio delibera di segnalare l'episodio al Consiglio Giudiziario affinché valuti le iniziative più opportune da assumere.

- Il Presidente riferisce sulla nota della Signora Alessandra Ridolfi dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma, pervenuta in data 25 febbraio 2013, con la quale chiede di divulgare sul sito istituzionale il programma di visite guidate e giornate di studi organizzate come da locandina che trasmette in allegato.

Il Consiglio autorizza la pubblicazione sul sito istituzionale. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente riferisce che il Prof. Avv. Giuseppe Gugliuzza, nominato Arbitro Unico con delibera 31 gennaio 2013 per la risoluzione della controversia insorta tra la (omissis) S.r.l., la (omissis) S.r.l. e la (omissis) S.r.l., ha comunicato con nota pervenuta in data 22 febbraio u.s. la sua impossibilità ad assolvere a tale incarico per gravi motivi familiari.

Il Presidente, preso atto della rinuncia del Prof. Avv. Giuseppe Gugliuzza, nomina Arbitro Unico per la dirimere la controversia insorta tra la (omissis) S.r.l., la (omissis) S.r.l. e la (omissis) S.r.l. l'Avv. Sabrina Gozzo, con studio a Roma, 00146, Via Guido Castelnuovo n. 60.

Il Consiglio prende atto e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente riferisce che il Responsabile della Comunicazione del Consiglio, Dott. Mauro Milita, ha fatto pervenire in data 11 marzo 2013 una proposta concordata con la Publimedia Group, Società concessionaria della pubblicità sulla testata giornalistica "Il Sole 24Ore", con la quale quest'ultima concede una serie di spazi gratuiti sulla parte nazionale del quotidiano ove il Consiglio potrà pubblicare degli editoriali su temi ritenuti importanti per l'Avvocatura. La Società Publimedia Group, poi, traendo spunto dagli argomenti scelti dal Consiglio, darà la possibilità a qualificati studi legali di utilizzare i rimanenti spazi della pagina per esprimere il loro punto di vista sugli stessi temi.

Il Presidente riferisce che il primo argomento da lui trattato riguarderà la recente Riforma forense e poi indicherà a ciascun Consigliere argomenti specifici da affrontare nei successivi editoriali, che potranno esser firmati, appunto, dagli altri Consiglieri.

Il Consiglio prende atto e delibera di accettare la proposta della Società Publimedia Group.

- Il Presidente riferisce sulla nota del 7 marzo 2013 dell'Avv. Alfredo Blasi, Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma diretta al Dott. Mario Bresciano, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, al Dott. Luigi Birritteri, dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, e al Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello di Roma, nonché al

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Consiglio stesso, con la quale lamenta l'annosa carenza di personale assegnato al suo Ufficio e chiede l'autorizzazione alle Autorità competenti a sottoscrivere un accordo con il Consiglio che preveda l'intesa di destinare altre due unità di personale, a carico dell'Ordine, per smaltire l'arretrato della pubblicazione delle sentenze di opposizioni a sanzioni amministrative emesse negli anni 2012/2013, in quanto tale attività non rientra nel Protocollo d'intesa sottoscritto nel lontano anno 2011.

Il Presidente, inoltre, aggiunge che è stata fissata per il giorno 20 marzo 2013, alle ore 15.30, un'apposita riunione presso l'Ufficio del Presidente della Corte d'Appello, Dott. Giorgio Santacroce, con tutti i destinatari della predetta missiva, per affrontare di concerto le problematiche sollevate dal Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma.

Il Presidente propone di delegare a partecipare a tale incontro anche il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio delega il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere.

- Il Presidente riferisce sulla nota della Signora Pamela Pergolini dell'Ufficio Stampa dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", pervenuta in data 6 marzo 2013, con la quale chiede di pubblicare sul sito istituzionale il Corso gratuito organizzato dall'Ateneo sul tema "Diritti umani e immigrazione" che si protrarrà fino al prossimo 9 maggio.

Il Consiglio dispone una nuova pubblicazione sul sito, tenuto anche conto che il Corso ha il patrocinio dell'Ordine.

- Il Presidente riferisce sugli inviti pervenuti al Consiglio relativi a convegni, seminari, conferenze, corsi, ecc.:

- invito pervenuto in data 7 marzo 2013 dall'Union Internationale des Avocats per partecipare al seminario che si svolgerà a Monaco (Germania) i prossimi 3 e 4 maggio sul tema "Attualità sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani in materia civile e penale".

Il Consiglio prende atto.

- invito pervenuto in data 8 marzo 2013 pervenuto da Rechtsanwaltskammer Frankfurt m Main per partecipare all'8° World City Bar Leaders Conference Frankfurt 2013 che si svolgerà dal 29 maggio al 1° giugno prossimi a Francoforte.

Il Consiglio prende atto.

- invito pervenuto in data 8 marzo 2013 dall'Ordine degli Avvocati di Bologna per partecipare alla Conferenza di aggiornamento-formazione continua sul Diritto penale e amministrativo, che si terrà a Bologna il prossimo 9 aprile.

Il Consiglio prende atto.

- invito pervenuto il 6 marzo 2013 dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura per partecipare a Velletri il 22 marzo 2013 al seminario sul tema "Etica, deontologia e Ordinamento Professionale".

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla nota pervenuta dall'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 7 marzo 2013 accompagnatoria della delibera adottata dal Foro fiorentino in materia di Regolamento per le modalità di accesso allo Sportello per il cittadino.

Il Consiglio prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Giovanna Fava del Foro di Modena, Presidente dell'Associazione Forum Donne Giuriste, pervenuta in data 12 marzo 2013, con la quale chiede di pubblicare sul sito istituzionale il convegno sul tema “Filiazione e Diritto di Uguaglianza” che si svolgerà, a Modena, il prossimo 26 marzo.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Ordine degli Avvocati di Bari, pervenuta in data 11 marzo 2013, accompagnatoria della delibera assunta sul contributo annuale da versare al Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Maria Pia Sabatini, pervenuta in data 8 marzo 2013, con la quale ringrazia il Consiglio per il contributo economico erogato all'Associazione Onlus “Il Girasole – San Saturnino”.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sull'invito pervenuto in data 7 marzo 2013 dall'Avv. Emanuela Verghini dell'Associazione della Tuscia, per partecipare al concerto del Maestro Carlo Ambrosio che si terrà a Roma, Via Aldrovrandi n. 16, il prossimo 6 aprile alle ore 21.00.

Il Consiglio delega il Consigliere Minghelli.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Sonia Allocca, Rosamaria Berloco, Nadia Boni, Michela Caliciotti, Alessandra Costanza, Claudia Ferrari, Fabio Fontanini, Daniela Gemelli, Mario Giuliani, Domenico La Teana, Silvia Lambiase, Ivan Lo Castro, Andrea Morlino, Federico Morlino, Antonio Nardone, Veronica Navarra, Andrea Roggiere, Massimo Russo, Carlo Sartini, Francesco Tassini,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 5 marzo 2013, accompagnatoria della newsletter relativa all'inoltro agli Ordini forensi e alle altre Componenti della bozza dei Parametri forensi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Nunzia Esposito, Presidente dell'Associazione Donne Giuriste Italia – Sezione di Roma, pervenuta in data 5 marzo 2013 con la quale trasmette il programma degli incontri dell'Associazione, e più precisamente: sabato 9 marzo 2013, ore 11.00: visita guidata alla Grande Moschea di Roma e sabato 23 marzo 2013, ore 11.00: svolgimento della Santa Messa di Pasqua presso la Cappella della sede della rivista “La Civiltà Cattolica”.

Il Consiglio prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

– Il Consigliere Segretario riferisce che l'Avv. Giuseppe Caravita di Toritto, con nota pervenuta in data 28 febbraio 2013, ha motivato la richiesta di concessione della mailing list degli iscritti all'Ordine di Roma, così come richiestogli con precedente delibera consiliare del 31 gennaio 2013.

L'Avv. Caravita di Toritto specifica che la mailing list verrà utilizzata per divulgare agli avvocati del foro di Roma comunicazioni relative all'attività della Cour Europeenne d'Arbitrage – Delegazione Lazio, per la diffusione di newsletter in materia arbitrale, per inoltrare la locandina del convegno che si terrà il 22 aprile prossimo organizzato per illustrare l'attività della Cour stessa in ambito regionale.

Il Consiglio delibera di chiedere all'Avv. Giuseppe Caravita di Toritto la trasmissione della locandina dell'evento per poterla inserire sul sito istituzionale, non autorizzando la concessione della mailing list per la diffusione di newsletter.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 8 marzo 2013, con la quale comunica che è stato fissato il periodo feriale dei magistrati per l'anno 2013 dal 22 luglio 2013 al 14 settembre 2013.

Il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito, delegando il Consigliere Scialla a verificare, in particolare, le modalità di svolgimento dell'attività della Procura della Repubblica durante il periodo feriale.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Enrica Possi, pervenuta in data 7 marzo 2013, con la quale si complimenta per le numerose attività svolte dal Consiglio nei primi 12 mesi dal suo insediamento.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Pier Luigi Tiberio, pervenuta in data 12 marzo 2013, con la quale lamenta un disservizio dell'Ufficio del Giudice di Pace di Ostia dovuto alla cronica carenza di personale di tale Ufficio.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis), pervenuta in data 11 marzo 2013, con la quale chiede al Consiglio di poter sostenere una seconda volta la prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense giudicato non idoneo dalla VII Sottocommissione lo scorso 21 novembre.

Il Consiglio rigetta la richiesta poiché inammissibile, non rientrando tra i poteri del Consiglio la possibilità di far sostenere una seconda volta le prove dell'esame di abilitazione.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Signora Anna Maria Cappellano della Segreteria di Presidenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pervenuta in data 6 marzo 2013, con la quale comunica che il Dott. Ugo Vitrone è subentrato, quale Presidente reggente, al Dott. Antonino Elefante.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 7 marzo 2013, accompagnatoria di vari comunicati stampa di alcune testate giornalistiche relativi all'obbligo assicurativo degli avvocati e alle polizze professionali.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario comunica che in data 6 marzo 2013 è pervenuta, dal Consiglio Nazionale Forense, la decisione n. (omissis), emessa nell'adunanza del 24 novembre 2011 con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. (omissis), riduce la sanzione inflitta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma della radiazione, deliberata nell'adunanza del 12 ottobre 2010, con quella della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dodici.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Disciplina per l'ulteriore corso.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Isabella Salerno, pervenuta in data 5 marzo 2013, con la quale in risposta alla mail consiliare divulgata sulle numerose attività svolte dal Consiglio nei primi 12 mesi dal suo insediamento e dell'attività svolta dai dipendenti a tempo determinato dislocati presso gli Uffici Giudiziari, chiede l'intervento del Consiglio per la riapertura delle Cancellerie fino alle ore 13.00.

Il Presidente riferisce che nei prossimi giorni si svolgerà innanzi al Consiglio di Stato l'impugnazione del diniego di inibitoria sancito dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio relativa al tema di cui sopra.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Signora (omissis), pervenuta in data 5 marzo 2013, con la quale ringrazia per il contributo economico erogato nel dicembre scorso che si è rilevato provvidenziale al fine di affrontare le spese sostenute per le sue gravi condizioni di salute.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avvocato Generale Pasquale Ciccolo, Magistrato Responsabile dell'Ufficio per il Controllo e la Sicurezza del Palazzo di Giustizia presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, pervenuta in data 21 febbraio 2012, con la quale comunica di informare il personale munito di badge che l'accesso al Palazzo è consentito solo dall'entrata di Via Ulpiano.

Il Consiglio delibera di consegnare a tutti i dipendenti la nota dell'Ufficio per il Controllo e la Sicurezza del Palazzo di Giustizia.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota pervenuta in data 11 marzo 2013 dall'Avv. Salvatore Orestano, difensore del Consiglio, accompagnatoria del decreto con il quale è stato dichiarato perento il giudizio promosso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dagli Avv.ti (omissis) più altri contro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per l'annullamento del provvedimento contenente il divieto di utilizzare la denominazione "(omissis)" per identificare l'Associazione Professionale dei ricorrenti.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Lorenzo Calvani, Presidente dell'Associazione "Avvocati del lavoro della Toscana – Giorgio Bellotti", pervenuta in data 8 marzo 2013, con la quale chiede la mailing list degli iscritti al Foro di Roma al fine di promuovere la rivista telematica "Toscana Lavoro Giurisprudenza".

Il Consiglio non accoglie la richiesta.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 12 marzo 2013, accompagnatoria degli articoli apparsi sul Corriere della Sera e su La Repubblica lo scorso 11 marzo dal titolo "Giustizia – Gli avvocati aprono lo sportello" e "Avvocati in guerra contro le polizze obbligatorie".

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza della Signora (omissis), pervenuta in data 6 marzo 2013, prot. n. 6519, con la quale comunica che ha superato il limite di reddito come previsto dall'art. 76 D.L. 115/02.

Il Consiglio

- considerato che la Signora (omissis) supera il reddito di euro 10.766,33;

revoca

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis) concessa in favore della Signora (omissis) nell'adunanza del 25 febbraio 2010.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 12 marzo 2013, accompagnatoria della lettera indirizzata al Ministro della Giustizia e del comunicato stampa relativi ai nuovi Parametri dei compensi agli avvocati, concordati nel novembre 2012.

Il Consiglio prende atto.

Avvio del procedimento di revisione della pianta organica del personale ed eventuale nomina di esperti per l'istruttoria

- Il Consigliere Segretario comunica di avere svolto un attento esame dell'attuale pianta organica del personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Roma e di avere rilevato l'opportunità di procedere a modifiche e/o integrazioni strutturali, soprattutto per quanto riguarda l'assoluta mancanza di dipendenti di ruolo in fascia "A". Tuttavia, affinché venga fatta un'analisi tecnica adeguata all'importanza della questione con lo scopo di perseguire il miglior funzionamento possibile degli Uffici consiliari, soprattutto in previsione della completa entrata in vigore della Riforma dell'Ordinamento forense di cui alla L. 31 dicembre 2012 n. 247, propone di costituire una Commissione ad hoc, composta da due Colleghi esperti in Diritto Amministrativo e in gestione del personale, coadiuvati da un funzionario che possa fornire tutte le necessarie indicazioni sull'attuale pianta organica.

Il Consiglio delibera di costituire una Commissione per determinare il numero dei dipendenti necessari per il corretto funzionamento dell'Ordine e per valutare, unitamente al Consigliere Segretario, l'opportunità di integrare e/o modificare la pianta organica del personale dipendente. Nomina quali Componenti della Commissione il Prof. Avv. Fabio Francario, l'Avv. Alberto Gava ed il Funzionario Signor Piero Paris.

Biblioteca Giuridica on-line: determinazioni

- Il Consigliere Segretario, con riferimento alla delibera assunta lo scorso 28 febbraio di invitare i Responsabili commerciali delle Società Zanichelli Editore S.p.A. e Il Sole 24Ore S.p.A. per una dimostrazione pratica delle rispettive offerte del progetto Biblioteca on-line e dopo avere svolto -

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

unitamente ad una dipendente dell'Ufficio Segreteria- una selezione tra tutte le principali case editrici che hanno avuto l'opportunità di illustrare le proprie offerte, riferisce al Consiglio quanto segue:

- la proposta della **“Zanichelli Editore S.p.A.”** prevede:

- a) possibilità di consultare gratuitamente il “Foro Italiano online versione Gamma”;
- b) l'archivio consente il collegamento al “Foro Italiano”, potendo consultare tutte le riviste del Foro Italiano dal 1987; la giurisprudenza civile, penale, amministrativa e comunitaria;
- c) le sentenze comprendono l'archivio di legittimità e merito; tutti i testi integrali delle sentenze ufficialmente massimate dalla Cassazione Civile dal 1997 e le relative massime ufficiali dal 1990; tutti i testi integrali delle sentenze ufficialmente massimate dalla Cassazione Penale dal 2009 e le relative massime ufficiali;
- d) merito extra, riporta decisioni di merito (civile, penale, amministrativo), per esteso non pubblicate nel Foro Italiano. Anticipazioni e novità, sentenze per esteso, recentissime, riferite al mese in corso, di tutti gli Organi giurisdizionali e di ogni ordine e grado che, per la loro importanza e rilevanza giuridica, vengono inserite in banca dati.

Il costo annuale complessivo per il Consiglio dell'Ordine sarà di euro 20.000,00 oltre ad IVA.

- la proposta de **“Il Sole 24Ore S.p.A.”** prevede:

- a) Directory Avvocati 24 – la guida per la ricerca degli studi legali;
- b) massime e leggi mobile, versione smartphone (codici istituzionali, codici tematici, amministrativo, assicurazioni private, consumo, Codice Deontologico Forense, processo telematico, famiglia, mediazione, conciliazione, arbitro, privacy, Legge Nazionale, regionale e comunitaria. Prassi nazionale; Giurisprudenza massimata civile, penale, amministrativa, di legittimità e di merito;
- c) Lex 24 Ordini, banca dati leggi e codici istituzionali.

Il costo annuale complessivo per il Consiglio dell'Ordine sarà di euro 19.000,00 oltre ad IVA.

Entrambe le proposte consentiranno l'accesso alle rispettive banche dati a tutti i praticanti e tutti gli avvocati al di sotto dei 38 anni di età.

Il Consiglio, tenuto conto che, a parità di condizioni di età degli Iscritti che potranno usufruire del servizio e a costo quasi equivalente, il servizio offerto dalla Zanichelli Editore S.p.A. appare più completo prevedendo anche la visibilità di sentenze integrali, delibera di affidare la realizzazione della Biblioteca Giuridica online alla Zanichelli Editore S.p.A. per l'importo di euro 20.000,00 oltre IVA nonchè eventuali spese da sostenere per gli aspetti tecnici, logistici ed applicativi. Delega il Consigliere Segretario per il completamento del progetto.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Cerè comunica che il giorno 13 febbraio 2013 nella Sala delle Riunioni della Presidenza della Corte di Appello di Roma in Via Varisco 3/5, alla presenza del Dott. Santacroce, del Dott. Improta, del Dott. Orlando, del Dott. Pandolfi, della Dott.ssa Testa e della Dott.ssa Biancorosso, ha assistito all'estrazione a sorte, fra i Magistrati in servizio nei Tribunali del Distretto, dei Componenti il Collegio del Consiglio dei Ministri. Sono stati eletti la Dott.ssa Contiello, la Dott.ssa Costantini, la Dott.ssa Capuzzi quali Membri Effettivi e, altresì, le Dott.sse Zaira Secchi, Carla Santese e Tiziana Gualtieri quali Membri Supplenti.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Cerè, insieme ai Responsabili della Commissione Sportiva, Consiglieri Mazzoni e Nicodemi, chiede di essere autorizzata a inserire sul sito istituzionale, la richiesta di

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

eventuali partners, interessati a sponsorizzare le attività sportive del Consiglio dell'Ordine come, ad esempio, il prossimo Torneo Forense di tennis che si terrà presso l'Empire dal 2 all'11 maggio 2013. E' una novità che potrà portare utilità e vantaggi alle attività para-istituzionali.

Il Consiglio autorizza l'inserimento sul sito.

- Il Consigliere Tesoriere Cerè, unitamente al Consigliere Nicodemi, riferisce di aver incontrato, alla presenza del Dott. Antonio Spoti, Commercialista dell'Ordine, il Funzionario Signor Armando Pulcini, il Consigliere Segretario Avv. Pietro Di Tosto e il Signor Livio Cacciaglia, Segretario Generale dell'Organismo di Mediazione Forense, al fine di richiedere precisi chiarimenti, a seguito dei numerosi solleciti inviati da essa Consigliere Tesoriere Cerè, il 28 gennaio, 5 febbraio, 6 febbraio e 8 febbraio scorsi, in riferimento a:

- attività Organismo di Mediazione forense e più precisamente, emissione fatture, situazione recupero crediti, situazione Mediazione negli anni 2010, 2011, 2012;
- ricavi fatturati e da fatturare sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012, saldo su c/c Organismo;
- numero delle mediazioni pervenute.

Tale necessità è dettata dall'aver, al più presto, un quadro dettagliato della situazione attuale per consentire, in tempi rapidi, la predisposizione del bilancio definitivo dell'attività di mediazione -e il pagamento delle competenze ai mediatori- stante i diversi conteggi riferiti dal Signor Livio Cacciaglia.

Il Segretario Generale Signor Livio Cacciaglia ha richiesto sette giorni per consegnare definitivamente a essa Consigliere Cerè tutto quanto richiesto.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Cerè riferisce circa il nuovo incontro con i Componenti della Camera Arbitrale per rilanciare in maniera fattiva l'Organismo che ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione della cultura e delle attività arbitrali nonché degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

La Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è stata creata per svolgere le seguenti funzioni e scopi istituzionali:

- offrire a imprese, professionisti e consumatori la possibilità di risolvere in maniera veloce, economica e riservata le controversie;
- sollecitare lo sviluppo e la diffusione di risoluzione alternativa delle controversie (ADR, Alternative Dispute Resolution);
- offrire servizi di arbitrato, conciliazione, e risoluzione telematica delle controversie sia nazionali che internazionali;
- organizzare convegni, commissioni di studio, ricerche, corsi di formazione.

La Camera Arbitrale persegue le proprie finalità istituzionali attraverso la corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento dell'attività, nel rispetto dei principi fondamentali attinenti il soddisfacimento dell'interesse pubblico e dell'ordinamento giuridico, con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

Pertanto, alla luce delle nuove previsioni della Legge di Riforma che invita gli Ordini a dotarsi di Camere Arbitrali, sviluppando al massimo gli sforzi per implementare ogni più ampia forma di risoluzione delle controversie, i membri della Camera hanno deciso di presentare -al più presto- al Consiglio una rimodulazione del regolamento già vigente ed approvato nonché di riprendere la sospesa attività scientifica che prevede la preparazione a breve di un corso sull'arbitrato nonché tutte quelle proposizioni utili al fine di sviluppare la cultura dell'arbitrato come mezzo alternativo ai

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

conflitti giudiziari.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Cerè riferisce che è in via di definizione la stesura del resoconto consuntivo e preventivo (Organismo di Mediazione/Consiglio dell'Ordine) che verrà presentato per la sua approvazione da parte del Consiglio in una delle prossime adunanze, per poi passare al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea si terrà, presumibilmente, nel mese di aprile p.v.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Cerè riferisce in merito a lavori di ordinaria manutenzione e acquisti di importo limitato da effettuare:

- a) lavori elettrici di ordinaria manutenzione al fine di evitare disservizi all'impianto di condizionamento/riscaldamento Aula Avvocati, ditta Gruppo F.N.T., spesa di euro 700,00;
- b) acquisto di 15 schede memoria SD per registrazione adunanze, spesa di euro 300,00;
- c) acquisto di 4 stampanti di buona qualità per Dipartimento Segreteria, Dipartimento Pareri, Dipartimento Iscrizioni, Dipartimento Centro Studi, in sostituzione di stampanti guaste o obsolete per una spesa di euro 1.307,00;
- d) acquisto apparecchio fax in sostituzione di apparecchio guasto per Dipartimento Iscrizioni per una spesa di euro 303,00;
- e) acquisto di piccola mobilia economica mancante, Ditta GBR Rossetto per una spesa di euro 582,00 e mensola lignea economica, ditta Super Ermetica per una spesa di euro 60,00 per il Funzionario del Dipartimento Centro Studi.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Cerè riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense contenente le quote contributive dovute per l'anno 2013. Dal prospetto inviato e dai successivi controlli contabili effettuati, risulta che la quota di spettanza è pari ad euro 51,66 per gli avvocati cassazionisti e di euro 25,83 per gli avvocati non cassazionisti. Nel prospetto sono riportati anche i dati degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma al 31 dicembre 2012 ove risultano iscritti 7.110 Cassazionisti e 16.853 Avvocati. Tenuto conto dell'aggio del 5% spettante all'Ordine per l'incasso delle somme per conto del Consiglio Nazionale Forense, il totale da corrispondere per l'anno 2013 sarà di euro 762.484,81.

Il Consigliere Tesoriere, prima di dare mandato all'Ufficio Amministrazione per l'invio dei MAV per la riscossione dei contributi relativi all'anno 2013, propone di stabilire le quote contributive finali a carico di ogni iscritto, tenuto conto del nuovo importo da versare al Consiglio Nazionale Forense anche per gli iscritti all'Albo degli Avvocati.

Il Presidente suggerisce di non procedere all'emissione dei MAV prima dell'Assemblea di approvazione del bilancio e di proporre all'Assemblea stessa una diminuzione del contributo unificato di euro 50,00 per tutti gli Avvocati iscritti all'Albo che, quindi, permetterà anche ai non cassazionisti di beneficiare di una riduzione del contributo e, al tempo stesso, di avere una compensazione tra la riduzione e la necessaria reintroduzione del pagamento del contributo al Consiglio Nazionale Forense, la cui riscossione la L. 31 dicembre 2012 n. 247 pone a carico di ciascun Ordine, pena il commissariamento.

Il Consiglio prende atto e si riserva di deliberare sulla proposta del Presidente.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

All'esito il Consiglio delibera di irrogare all'incolpato la sanzione disciplinare della censura, come da separato verbale.

Nuovo regolamento amministrativo dell'Ordine

- Il Consigliere Tesoriere comunica di aver redatto il nuovo regolamento amministrativo e contabile dell'Ordine –in visione ai Consiglieri- e riferisce che il precedente risale all'anno 2001. Informa, inoltre, che si tratta di una bozza ed invita tutti i Consiglieri a far pervenire suggerimenti e contributi.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.

Approvazione dei verbali nn. 10 e 11 delle adunanze del 7 e del 12 marzo 2013

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva i verbali nn. 10 e 11 delle adunanze del 7 e del 12 marzo 2013.

Il Consigliere Condello si astiene ribadendo, come da istanza depositata in data odierna, la richiesta di distribuire ai Consiglieri il verbale in formato cartaceo.

Il Presidente fa presente che la versione cartacea è disponibile per i Consiglieri che ne vorranno prendere visione seduta stante, in quanto in Aula vengono depositate due fotocopie. Di conseguenza, il Consigliere Condello può prenderne visione in qualsiasi momento.

I Consiglieri Conte e Mazzoni chiedono che anche a loro venga consegnata la copia cartacea del verbale in approvazione.

Il Presidente dispone che siano stampate due copie in più del verbale da approvare per metterle a disposizione, unitamente ad una di quelle già stampate, ai Consiglieri Condello, Conte e Mazzoni, che potranno ritirarle dal Consigliere Segretario durante l'adunanza.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.27)

(omissis)

Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n.1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n.1)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.5)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.3)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n.3)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.13)

(omissis)

Abilitazioni (n.7)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.3)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.6)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n.1)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n.2)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- In data 12 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Colleganza Forense, del convegno a titolo gratuito "L'avvocato e la riforma forense", che si svolgerà il 22 marzo 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede patrocinio all'evento.

- In data 4 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Accademia Forense, del convegno a titolo gratuito "Equiparazione figli legittimi e naturali", che si svolgerà il 19 marzo 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 13 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.F. - Associazione Nazionale Forense – Sede di Roma, del convegno a titolo gratuito "Le ultime novità legislative, la legge di stabilità, la riforma del condominio", che si svolgerà il 17 marzo 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio

- astenuto il Consigliere Scialla;

(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 14 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.No.P.S. - Associazione Nonne Nonni penalizzati dalle separazioni – Onlus, del convegno a titolo gratuito "Il malfunzionamento della giustizia nelle 'separazioni' (Violazione della sovranità popolare art. 1 Cost. e principio di uguaglianza art. 3 Cost.)", che si svolgerà l'8 aprile 2013, della durata complessiva di 3 ore e 30 minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 14 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del convegno a titolo gratuito "Equiparazione figli legittimi e figli naturali", che si svolgerà il 19 marzo 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 8 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del C.S.D.N. Roma – Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro ‘Domenico Napoletano’ – Sezione di Roma, del convegno a titolo gratuito “L’inverno del diritto del lavoro: i licenziamenti nell’interesse dell’impresa”, che si svolgerà il 14 marzo 2013, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 4 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUISS Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza, del convegno a titolo gratuito “Il genere degli indipendenti. Tavola rotonda su *governance* societaria e pari opportunità”, che si svolgerà il 14 marzo 2013, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 13 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Nomos Appalti S.r.l., del convegno a titolo gratuito “La Riforma dei SS.PP.LL. e le scelte strategiche per la riorganizzazione dei servizi”, che si svolgerà il 21 marzo 2013, della durata complessiva di 5 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 11 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Roma – Ufficio per la formazione decentrata, del convegno a titolo gratuito “Il giudice nazionale e il diritto europeo e comunitario. Quanti modelli, quali modelli? Dialogo a due voci”, che si svolgerà il 3 giugno 2013, della durata complessiva di 5 ore e 30 minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 11 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Roma – Ufficio per la formazione decentrata, del convegno a titolo gratuito “Riflessioni sul danno alla persona dopo le Sezioni Unite del 2008”, che si svolgerà il 20 marzo 2013, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 5 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del C.I.S. – Centro Italiano Successioni – Genuensis C.I.C., del “Corso di perfezionamento in diritto delle successioni”, che si svolgerà dal 4 maggio all’8 giugno 2013, della durata complessiva di 18 ore (3 ore al giorno per 6 giornate).

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 28 febbraio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consorzio Uniforma, del seminario “La sintesi del diritto dei trust”, che si svolgerà il 30, 31 maggio 2013 e 1 giugno 2013, della durata complessiva di 23 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 20 (venti) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 12 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia S.r.l., del convegno “La spesa per il personale negli enti locali, enti pubblici economici e società pubbliche – Limiti dettati dal patto di stabilità e dalla spending review”, che si svolgerà il 19 aprile 2013, della durata complessiva di 7 ore e 30 minuti.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 13 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare S.a.s., del “Corso intensivo nazionale: Il sistema delle Case famiglia in Italia: per adolescenti, donne sole, minori non accompagnati, alto contenimento, anziani, doppia diagnosi, AIDS”, che si svolgerà il 5 e 6 aprile 2013, della durata complessiva di 16 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 26 febbraio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola di Formazione Ipsoa – Wolters Kluwer Italia S.r.l., del convegno “La riforma Fornero: le ultimissime novità”, che si svolgerà il 21 marzo 2013, della durata complessiva di 6 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 14 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti – Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza, del corso “Problemi attuali sul diritto dell’energia”, che si svolgerà il 12, 13, 19 e 20 aprile 2013, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 4 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’U.N.A.I. – Unione Nazionale Amministratori di Immobili, del seminario “La normativa condominiale dopo la L. 220/12”, che si svolgerà il 15, 16 e 17 marzo 2013, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione dei Consiglieri Cerè e Scialla vengono ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Bolognesi riferisce che è stato organizzato un convegno nell’ambito del Progetto Procedure Concorsuali sul tema “Il nuovo contratto di rete” che si svolgerà il 27 marzo p.v., alle ore 15.00 in Aula Avvocati, come da locandina con il programma ed i relatori dell’evento.

Il Consiglio prende atto e approva.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sulle dichiarazioni rese dal Ministro della Giustizia lo scorso 13 marzo sulla bozza dei nuovi parametri forensi.

Il Consiglio
in considerazione delle dichiarazioni rese il 13 marzo 2013 dal Ministero della Giustizia alla stampa circa la mancata pubblicazione dei nuovi parametri migliorativi a causa della richiesta del Consiglio Nazionale Forense di “ricominciare da capo”, e più precisamente: *“La mia prima preoccupazione è stata quella di avere un colloquio con il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa – spiega il Ministro Severino – perché mi sembrava di buon senso iniziare ad utilizzare i parametri che erano il risultato di un testo concordato con tutte le componenti della categoria e dunque largamente condiviso. Il ministero non ha alcun margine di manovra, per soddisfare le richieste che ci giungono*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

dall'avvocatura" (da pag. 23 de Il Sole 24 Ore del 14 marzo 2013),
all'unanimità

esprime

l'auspicio che siano approvati al più presto i parametri migliorativi rispetto a quelli vigenti e fissati dal D.M. 140/2012 **nell'interesse dell'Avvocatura** già gravemente colpita dall'attuale e contingente situazione di crisi economica e sociale.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ed invita il Presidente ad inviarla al Consiglio Nazionale Forense e al Ministro della Giustizia.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Conte, dato atto che le sue quindici comunicazioni sono state riportate in adunanza per svariate volte, ritiene che le stesse possano essere date per lette, anche per non offendere l'intelligenza dei Consiglieri.

Chiede tuttavia che vengano inserite due comunicazioni inviate alla Segreteria via email già due settimane orsono e che ieri sono state nuovamente trasmesse, ricevendo il Consigliere Conte stesso la risposta dal Funzionario Signora Gioia Delleani che tali comunicazioni erano tardive poiché pervenute successivamente alle ore 13.00 del martedì, come disposto con delibera consiliare.

Il Consigliere Segretario fa presente che la Segreteria non gli ha fatto pervenire alcuna comunicazione nè le scorse settimane nè ieri. Precisa che il Funzionario gli ha riferito stamattina di non avere inserito le due comunicazioni del Consigliere Conte e una del Consigliere Cassiani perchè giunte in ritardo.

Il Consigliere Conte insiste e chiede che il diniego di inserire le predette comunicazioni sia riportato a verbale.

Il Consiglio, avendo il Consigliere Conte documentato solo lo scambio odierno di email con il Funzionario del Dipartimento Segreteria – Protocollo, Signora Gioia Delleani, riferibile alla comunicazione di ieri ma non quella che lo stesso Consigliere Conte riferisce di avere inviato la settimana scorsa (che a richiesta del Consigliere Segretario ha dichiarato di non avere con sè), delibera di non inserire nel presente verbale le comunicazioni che, allo stato, risultano tardive.

Il Consiglio delibera, altresì, di trascrivere le precedenti comunicazioni date dallo stesso per lette una per una, aggiungendo ad ognuna le risposte che ciascun Consigliere riterrà di dare in modo da rendere il verbale omogeneo.

Delibera, infine, di convocare alla prossima adunanza il Funzionario Signora Gioia Delleani e le dipendenti addette alla Segreteria, Signore Antonella Marchetti e Paola Conigliaro.

- Il Consigliere Conte, nonostante si fosse ripromesso di non intervenire in alcun modo, con comunicazioni consiliari, da oltre tre mesi –considerato che ogni qualvolta ciò era avvenuto, sin dall'inizio del biennio, esso Consigliere Conte aveva ottenuto solo risposte lacunose, incomplete se non addirittura talvolta nessun riscontro– alla luce della confusa esposizione del Consigliere Tesoriere Cerè (vedi ultime due adunanze riguardante un procedimento penale afferente ad una gara d'appalto), esso Consigliere Conte ritiene che su siffatta determinata questione non si possa tacere. Esso Consigliere Conte non intende esprimere giudizio alcuno su chicchessia, ma ritiene che chiarimenti e spiegazioni siano dovute. Vieppiù, nelle ultime ore, esso Consigliere Conte ha ricevuto decine e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

decine di telefonate, mail, lettere, solleciti di Colleghi romani che chiedono, appunto, spiegazioni su quanto avvenuto e riportato dal quotidiano “Corriere della Sera” lo scorso 24 gennaio.

Il Consigliere Conte, desidera preliminarmente precisare –in modo inequivocabile– che esso Consigliere Conte riguardo ogni contestazione, doglianza, eccezione sull’operato di alcuni Componenti dell’attuale Consiglio, è sempre stata svolta esclusivamente all’interno del consesso consiliare, con comunicazioni formalmente trascritte a verbale, tacendo qualsiasi altro atteggiamento esterno, sia nella “famosa” Assemblea degli Iscritti, sia verso l’Ordine di Perugia, sia verso il Consiglio Nazionale Forense, sia sulla stampa, sia in via telematica. Esso Consigliere Conte tutto quello che aveva da dire lo ha sempre detto ed espresso –rigorosamente– all’interno del Consiglio. Tutto ciò ha portato esso Consigliere Conte a subire una vera e propria campagna di emarginazione e intimidazione all’interno del consesso consiliare (va detto per onestà che lo stesso trattamento è riservato, con le medesime modalità, al Consigliere Domenico Condello). Fatta questa doverosa premessa, anche in risposta ai tanti colleghi, che leggono i verbali e che hanno “interrogato” esso Consigliere Conte sul suo silenzio negli ultimi mesi, il medesimo Consigliere Conte, alla luce di quanto sopradescritto –e come già chiesto dal Consigliere Condello in ben due adunanze del corrente mese di gennaio– chiede di conoscere esattamente la situazione di questo procedimento penale, chiede di sapere se vi siano Consiglieri “indagati”, chiede di sapere a quale titolo è stato incaricato un difensore del Consiglio che avrebbe depositato una memoria il cui contenuto è del tutto ignoto a esso Consigliere Conte (e al Consigliere Condello che, alla scorsa adunanza, ha rimarcato tale singolare circostanza) chiede, di talchè, copia di detta “memoria difensiva” nell’interesse del Consiglio, chiede, altresì, “parere” del difensore incaricato sul profilo di “parte lesa” del Consiglio, così come indicato dal Presidente Vaglio in una precedente adunanza.

Il Consigliere Conte, infine, chiede al Presidente Vaglio se vi siano altri procedimenti penali che abbiano quale oggetto vicende attinenti al Consiglio dell’Ordine e, ove vi siano, se negli stessi vi possano essere Consiglieri sottoposti a indagini.

Il Consigliere Segretario si riporta alle proprie comunicazioni già lette in sede consiliare.

Il Presidente in primo luogo ribadisce di avere già risposto a tutte le domande poste dal Consigliere Conte nelle precedenti adunanze. Si riserva, comunque, di meglio riferire al momento della chiusura delle indagini. Evidenzia, altresì, come spesso le informazioni siano state date al Consiglio in assenza del Consigliere Conte, avendo egli l’abitudine di arrivare alle adunanze quando lo ritiene più opportuno e di andarsene dopo poche decine di minuti.

Il Presidente invita, con l’occasione, il Consigliere Conte, oltre che ad essere più presente durante le adunanze del Consiglio, a dedicarsi con un po’ più di impegno alle attività istituzionali di sua competenza, rilevando che, alla data odierna, non ha evaso nessuna pratica di disciplina -ad eccezione di quelle relative al mancato invio del Mod. 5 della Cassa Forense che procedono in automatico- con rischio addirittura di far prescrivere, per alcune, l’azione disciplinare.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte con riferimento alla gara (espressamente qualificata tale da chi se ne è occupato del Consiglio) relativa “alle giacenze di liquidità” è stata indetta con deliberazione del 4 dicembre 2012. Tale delibera approvativa disponeva la pubblicazione dell’avviso del bando, tra l’altro, sull’edizione nazionale della testata giornalistica de “Il Messaggero” e si concludeva –senza nessun’altra indicazione– delegando il Consigliere Tesoriere per i successivi adempimenti. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, senza che alcuna di queste era stata presentata, il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

“motu proprio” si avvedeva che sarebbero state inserite nel bando “condizioni irrealizzabili”, proponendo così al Consiglio di indire una nuova procedura selettiva con condizioni più ... “ragionevoli”. Anche in questo caso, con delibera approvata il 20 dicembre 2012, si ordinava la pubblicazione dell’avviso del bando con le stesse modalità imposte dalla deliberazione del 4 dicembre. A differenza di quest’ultima, però, che nulla prevedeva al riguardo (limitandosi illegittimamente a delegare la procedura al solo Consigliere Tesoriere) si nominava una Commissione giudicatrice composta da due Consiglieri e da un funzionario: a quest’ultimo veniva singolarmente anche attribuito il ruolo di responsabile del procedimento. Il Consigliere Conte, in primo luogo, chiede di avere copia degli estratti effettivamente pubblicati, per le due distinte occasioni, su “Il Messaggero” e poi rileva la non legittimità della procedura di gara, chiedendone l’integrale annullamento. Fa, infatti, rilevare che nelle Commissioni di gara, al pari di quelle concorsuali, è vietata la nomina di soggetti rivestenti il ruolo di indirizzo politico della stazione appaltante: cosicché non si sarebbero potuti nominare Consiglieri che, appunto, costituiscono proprio espressione dell’indirizzo politico dell’Ente. Rammenta a tutti i Consiglieri che proprio per questo motivo, dopo aver acquisito il parere di un illustre amministrativista, costoro decisero di annullare, a inizio consiliatura, un concorso a posti di impiegato, proprio perché la Commissione esaminatrice vedeva la presenza di due Consiglieri (peraltro, con un membro esterno). Infine, illegittima è la contestuale designazione di componente la Commissione di gara, e contemporaneamente di responsabile del procedimento, che è caduta su un funzionario, attesa la oggettiva diversità dei compiti che le due figure sono chiamate ad assolvere nella specie. Il Consigliere Conte chiede, per quanto sopradescritto, che venga annullata la gara in questione, anche al fine di evitare effetti dannosi che tale non conformità scaturirebbe.

Il Consigliere Tesoriere Cerè -senza polemica alcuna- non riesce sinceramente a capire quanto articolato dal Consigliere Conte perchè da una parte, in un lungo preambolo, ripercorre parte di quanto proposto dal Presidente per poi, di seguito -sempre nella stessa frase- chiedere copia della pubblicazione per estratto sulla testata giornalistica “Il Messaggero” senza spiegarne -apparentemente- il motivo ed il nesso, ma solo lasciando intendere un inesistente mancato adempimento, al quale Essa Consigliere Tesoriere Cerè risponde mostrando al Consiglio gli estratti pubblicati sulla testata giornalistica “Il Messaggero”.

Per le altre censure mosse dal Consigliere Conte può rispondere ricordando solamente che, ad oggi, nessuna procedura di affidamento è stata assegnata ad alcun interessato. Pertanto la comunicazione del Consigliere Conte appare superata.

Il Consigliere Mazzoni e il Consigliere Minghelli precisano che, come chiaramente indicato dal Consigliere Conte, la Commissione giudicatrice disposta dal Consiglio, con Responsabile del procedimento il Funzionario Signor Fausto Lanzidei e Componenti i Consiglieri Mazzoni e Minghelli aveva, ed ha avuto, la semplice funzione di descrivere il contenuto delle buste e verbalizzare la conformità della documentazione pervenuta al Consiglio con quella richiesta per la partecipazione alla gara.

Infatti, all’adunanza del giorno 10 gennaio 2013 i Consiglieri Mazzoni e Minghelli hanno effettivamente relazionato esclusivamente sulla procedura di apertura delle buste avvenuta in data 9 gennaio 2013, alla presenza dei rappresentanti delle Società partecipanti, invitando il Consigliere Tesoriere a relazionare per il prosieguo e rimettendo, ovviamente, ogni decisione circa l’aggiudicazione al Consiglio stesso.

Conseguentemente, del tutto improprio risulta il richiamo del Consigliere Conte ad altra

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

fattispecie, vista, nel caso in esame, l'assenza di qualsivoglia potere in capo alla nominata Commissione.

Il Presidente invita il Consigliere Conte ad andarsi a rileggere nel verbale approvato dell'adunanza del 4 dicembre 2012 le reali dichiarazioni fatte poichè esse non corrispondono a quelle riportate dallo stesso Consigliere Conte.

Inoltre, in relazione alle osservazioni sulla composizione della Commissione Giudicatrice delle gare di appalto, il Presidente e il Consigliere Galletti rappresentano al Consigliere Conte che la fattispecie alla quale egli fa riferimento, appare del tutto diversa e, dunque, non consente nessuna applicazione per analogia.

Come il Consigliere Conte ricorderà, infatti, in relazione al bando del luglio 2011 relativo a un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 12 posti per l'area "B" – posizione giuridica B/1, il Consiglio -nella precedente e diversa composizione- ritenne di potere nominare una Commissione di concorso composta da ben due Consiglieri in carica (uno dei quali, il Consigliere Segretario, era addirittura il Presidente della Commissione) e ciò è apparso illegittimo (ed è stato anche oggetto di ricorso da parte di uno dei candidati), poichè in violazione della disciplina dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 e del bando stesso, dove espressamente era stata richiamata la normativa in questione. In questi termini era stato reso il parere dal Prof. Avv. Fabio Francario e, dunque, per questo motivo il Consiglio -nell'attuale composizione- ha ritenuto doveroso, in autotutela, procedere all'annullamento della nomina della Commissione e, del resto, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio adito da vari ricorrenti ha, sia pure in sede cautelare, sino ad oggi confermato la giustezza dell'intervento in questione.

La fattispecie per la quale il Consigliere Conte invoca l'applicazione analogica appare invece diversa, laddove non si verte in materia di pubblici concorsi, bensì di appalti di servizi e non esiste nessuna disciplina (e, infatti, il Consigliere Conte non la indica) che limiti per i Consiglieri in carica la possibilità di fare parte, peraltro del tutto gratuitamente come è avvenuto nella fattispecie, di Commissioni di valutazione nell'ambito di procedure selettive per la scelta del miglior contraente.

Ad ogni buon conto, il Presidente propone per il futuro al Consiglio di deliberare l'esclusione, per mere ragioni di opportunità, per i Consiglieri in carica la possibilità di fare parte, a qualsivoglia titolo, di Commissioni di concorso o d'esame o di selezione, con ciò dimostrando di avere apprezzato le preoccupazioni sottese alla dichiarazione del Consigliere Conte, sia pure non condividendone le ragioni giuridiche e lo spirito inutilmente polemico.

Il Consiglio delibera in senso conforme da quanto proposto dal Presidente.

- Il Consigliere Conte rileva che nell'adunanza del 13 dicembre 2012 il Presidente Vaglio, in risposta a specifica proposta proveniente dal Consigliere Condello, volta a consentire l'approvazione della riduzione del contributo annuale di iscrizione all'Ordine, visto il considerevole avanzo di cassa riscontrato nell'esercizio precedente, ha testualmente affermato –nel dare il proprio parere contrario– che per quanto riguarda l'attività di resa dei pareri di congruità si prevede nel 2013 una *"notevole diminuzione delle entrate per la relativa contribuzione dei richiedenti"*, cosa peraltro evidenziata pubblicamente da taluni iscritti durante l'Assemblea di approvazione del bilancio preventivo svoltasi il 28 giugno 2012. Chiede allo stesso Presidente, allora, come mai –visto che questa fortissima diminuzione che si sta registrando era assolutamente prevedibile sin dal novembre 2011– egli abbia deciso a tale titolo di far appostare nel bilancio 2012 un importo del tutto irragionevole e spropositato. Chiede, poi, in aggiunta e non già in alternativa alla domanda ora posta, di sapere quanto sia stato

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

incassato nel 2012 a titolo di contributo del 2% sulle attività in questione e che importo intende porre nel bilancio preventivo del 2013 a tale titolo.

Il Consigliere Tesoriere Cerè, appresa la richiesta del Consigliere Conte circa all'ammontare a titolo di contributo del 2% versato dagli avvocati al momento della richiesta di opinamento consiliare per i pareri di congruità -pur se sorpresa da tale richiesta- replica che il dato definitivo e certo sarebbe stato comunicato da essa Consigliere Tesoriere in fase di approvazione preventiva da parte del Consiglio dell'Ordine del bilancio che cadrà tra pochi mesi ma, poiché tale richiesta appare solo irritualmente intempestiva -senza alcun problema- riferisce che ad oggi l'importo è di euro 264.000,00, mentre il dato definitivo sarà comunicato come da consuetudine in prossimità della relazione preventiva al bilancio che quest'anno sarà portata a conoscenza del Consiglio entro il mese di aprile mentre l'assemblea seguirà nel mese di maggio.

Il Consigliere Tesoriere conferma la propria disponibilità -contrariamente a quanto in uso nelle precedenti consiliature- a rispondere a quanto le verrà richiesto per propria competenza sempre nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

Il Presidente ringrazia il Consigliere Tesoriere per la puntuale argomentazione svolta in risposta alle domande del Consigliere Conte ricordando, inoltre, che il bilancio preventivo è stato approvato dall'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Presidente ricorda, altresì, al Consigliere Conte che, a seguito dell'entrata in vigore della Riforma dell'Ordinamento forense (L. 31 dicembre 2012 n. 247), la cui approvazione da parte del Parlamento è stata sollecitata da egli Consigliere Conte e dai Delegati al Congresso Nazionale Forense di Bari di suo riferimento, è divenuto obbligo di legge il versamento, anche da parte dei colleghi non iscritti all'Albo dei Cassazionisti, del contributo al Consiglio Nazionale Forense, che dal 2001 non era più stato riscosso da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte, con riferimento alla deliberazione assunta nell'adunanza del 20 dicembre 2012, relativa alla pratica n. (omissis), relatore Consigliere Nicodemi, chiede di conoscere quali siano le ragioni -del tutto omesse nel provvedimento, in palese violazione dell'art. 2 della L. n. 241/90- per le quali la richiesta di accesso sia stata respinta (peraltro in palese contrasto proprio con quanto correttamente espresso nel primo capoverso delle premesse della deliberazione), dovendo sempre prevalere il diritto di accesso a meno che non sussistano motivi (nel caso non ricorrenti) legati alla presenza di dati sensibili. Rammenta che il diniego di accesso, quando è del tutto immotivato come nella specie, espone il Consiglio anche a forme di responsabilità personali. Sul punto, esso Consigliere Conte ha notato, più volte, fattispecie di questo genere e ritiene che il Presidente, come per prassi, debba monitorare, con attenzione, tali delibere.

Il Consiglio prende atto delle osservazioni del Consigliere Conte in ordine alla sopra indicata delibera e delega il Consigliere Nicodemi a riferire nuovamente in Consiglio alla prossima adunanza.

- Il Consigliere Conte fa presente ai Consiglieri che siedono per la prima volta in questo biennio nel Consiglio dell'Ordine, che era sistematica usanza -oltre che dovere precipuo- per il Consiglio pubblicare il resoconto delle Assemblee dell'Ordine (sia quelle ordinarie sia quelle straordinarie), non foss'altro perchè mentre nelle adunanze consiliari si riunisce l'Organo "esecutivo" dell'Ente, l'assemblea generale rappresenta il "parlamento". Durante TUTTI i precedenti bienni, quindi, venivano pubblicate sia sul sito internet che sul Foro Romano (cartaceo) le trascrizioni integrali di

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

tutti gli interventi svolti in Aula da chi aveva preso la parola. Questo Consiglio in carica, tra le tante "innovazioni" che ha portato, ha deciso di non pubblicare più i verbali dell'assemblea. Dell'ultima svolta, in data 28 giugno 2012, il sito internet consiliare (non si affronta per carità di patria il fatto che di Foro Romano in un anno è uscito un solo numero ...) ha pubblicato (in data 10 luglio) stranamente la sola relazione del Consigliere Tesoriere, mentre nessun cenno è fatto ai numerosi interventi svolti dagli iscritti nè delle repliche che, in particolare, ha svolto il Presidente. Chiede, pertanto, al Consigliere Segretario Di Tosto le ragioni del perchè, a distanza di sette mesi da quell'assemblea, egli abbia deciso di non pubblicare alcuna versione (nè quella integrale, com'era auspicabile, nè una ridotta) e chiede ai Consiglieri se tale iniziativa sia riferibile anche a una loro personale decisione o compartecipazione.

Il Presidente informa il Consigliere Conte che le Assemblee dell'Ordine non sono più state pubblicate sul sito web dall'anno 2011 sotto la Presidenza dell'attuale Consigliere Conte e, quindi, per rispetto nei suoi confronti, tale consuetudine è stata mantenuta dall'attuale Consiglio.

Il Consiglio prende atto e conferma la consuetudine in uso sotto la Presidenza Conte.

- Il Consigliere Conte, anche alla luce della forte riduzione delle attività consiliari (si pensi a quella dei pareri di congruità ovvero a quella della mediazione, all'indomani della ben nota sentenza della Corte costituzionale del 2012, per effetto della quale il Consigliere Segretario ha riferito una contrazione pari al 90%) chiede di conoscere quanti e quali (nonchè dove sono stati allocati attualmente) sono i dipendenti in servizio assunti con contratto a tempo determinato, con indicazione della decorrenza del relativo contratto. Chiede che l'elenco dettagliato, comprensivo delle generalità onde verificare se sussistano cause di incompatibilità, gli venga consegnato senza ritardo, essendo, ovviamente, già presente presso il Dipartimento competente.

Il Consigliere Segretario si riporta a quanto riferito nelle precedenti adunanze consiliari e nella precedente comunicazione.

I dipendenti a tempo determinato attualmente alle dipendenze dell'Ordine degli Avvocati di Roma sono 26, e non 25 come erroneamente riportato dal giornale, assegnati in numero di 8 all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, 6 al Tribunale Civile di Roma, 5 all'Organismo di Mediazione del Consiglio e 7 agli Uffici dell'Ordine presso la Corte di Cassazione.

Nello specifico di questi 26 solo 4 sono stati assunti dall'attuale Consiglio, quindi nell'anno 2012, quale conseguenza dell'entrata in vigore della Mediazione obbligatoria e della necessità di pubblicare le sentenze presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, ove la cronica carenza di personale ministeriale aveva determinato un elevatissimo arretrato.

All'attuale numero di 26 dipendenti a tempo determinato si è arrivati partendo dagli iniziali 7 dell'anno 2009 diventati prima 8 e poi 19 nell'anno 2010 con una prima riduzione a 17 nell'anno 2011 per poi risalire a 20 nello stesso anno e 23 nel febbraio 2012 allorché si insediava l'attuale composizione del Consiglio dell'Ordine che procedendo all'assunzione di ulteriori quattro unità ha inteso dare voce alle necessità dei troppi colleghi vittime dei disservizi degli Uffici Giudiziari e fornire un adeguato servizio in materia di conciliazione obbligatoria.

Queste variazioni nell'organigramma a tempo determinato alle dipendenze del Consiglio possono essere facilmente comprese attraverso un breve *excursus* a partire dall'anno 2009, quando furono inizialmente assunti 6 dipendenti a tempo determinato in part-time, definiti "task-force", per la pubblicazione delle sentenze esenti relative alle opposizioni alle sanzioni amministrative all'Ufficio del Giudice di Pace.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

L'attuale Consigliere Segretario ha proposto di ottimizzare il servizio assumendo tre persone a tempo determinato full-time riducendo a tre i dipendenti destinati alle pubblicazioni delle sentenze relative alle sanzioni amministrative proponendo, altresì, di implementare il servizio al fine di migliorare il numero delle pubblicazioni delle sentenze ordinarie, pubblicate in misura inferiore rispetto a quelle delle opposizioni alle sanzioni amministrative.

L'arricchimento dell'organico a tempo determinato, a partire dal 2009, ha consentito di raccogliere al 31 gennaio 2013 dati confortanti in merito alla pubblicazione delle sentenze di opposizione a sentenze amministrative e di quelle relative alle cause ordinarie ad opera della sezione stralcio in collaborazione con l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma tanto che nell'anno 2011 le sentenze pubblicate erano **n. 22.416**, nell'anno 2012 **n. 36.580**, nell'anno 2013 già **3.500** per un totale complessivo di **62.496 in poco più di due anni (2011-gennaio 2013)**.

Risultano, quindi, pubblicate tutte le sentenze depositate fino al 30 gennaio 2011 con la prospettiva di pubblicare tutte le sentenze depositate fino al 30 settembre 2011.

La pubblicazione delle sentenze ordinarie, a cura dei dipendenti assunti a tempo determinato dall'Ordine in collaborazione con l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, è iniziata dall'aprile del 2012 e già al 31 dicembre 2012 quelle pubblicate erano **9.263**, cui se ne sono aggiunte altre 1.481 nel mese di gennaio 2013 per un totale complessivo di **10.744**.

Risultano pubblicate, ad oggi, tutte le sentenze ordinarie depositate fino al 30 luglio 2010 ed è possibile prevedere che tutte le sentenze relative alle opposizioni a sanzioni amministrative saranno pubblicate entro il 31 luglio 2013, mentre per le sentenze ordinarie si dovrà attendere la fine dell'anno 2013.

I due dipendenti destinati all'Ufficio richieste e rilascio copie sentenze e decreti ingiuntivi via email presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma lavorano mediamente 150 richieste giornaliere, evadendo circa 3.300 richieste mensili. Gli avvocati muniti di PEC sono coloro che usufruiscono in via esclusiva del servizio.

I 6 dipendenti assunti a tempo determinato dall'Ordine e destinati al Tribunale Civile di Roma sono attualmente assegnati 3 allo Sportello informazioni avvocati, con orario part-time dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ed evadano mediamente 1.000/1.200 richieste giornaliere. Tale servizio fu costituito nel biennio 2004/2006. Nessuno dei Consigli succedutisi nel tempo ha eliminato tale servizio, che consente oggi, come in passato, l'eliminazione di ore di fila per i colleghi che devono conoscere -in qualità di convenuti- se un procedimento è iscritto a ruolo, il numero di ruolo generale, la sezione, il giudice e la data di udienza o lo stato di un procedimento.

Gli altri 3 dipendenti sono destinati rispettivamente:

1 all'Ufficio decreti ingiuntivi, dove vengono lavorate mediamente 200 richieste giornaliere, pari a 4.400 richieste mensili;

1 allo Sportello Esecuzioni Mobiliari dove si recano mediamente 150 colleghi al giorno;

1 all'Ufficio copie sentenze via email dove vengono lavorate mediamente 100 richieste giornaliere pari a 2.200 richieste mensili.

Nell'anno 2010 l'Ordine ha assunto due dipendenti da destinare all'Organismo di Mediazione e quando, in data 11 marzo 2012, la Mediazione è diventata obbligatoria, il Consiglio ha deliberato l'assunzione di ulteriori 6 dipendenti per fronteggiare il prevedibile aumento del numero delle procedure nonchè per evadere quelle già iscritte e non fatturate dall'Organismo di Mediazione nell'anno 2011 e nei mesi di gennaio e febbraio 2012.

Il precedente Coordinatore Consigliere Domenico Condello ed il precedente Consigliere

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Tesoriere Avv. Francesco Gianzi hanno ritenuto di non doversi adeguare alle richieste del Commercialista dell'Ordine Dott. Antonio Spoti, del Presidente dei Revisori dei Conti Prof. Avv. Claudio Berliri, neanche dopo il parere richiesto all'Agenzia delle Entrate.

Il Consiglio in carica, con senso di responsabilità, ha provveduto a far emettere tutte le fatture relative al periodo precedente, ha richiesto il ravvedimento operoso per il mancato versamento dell'IVA ed oggi finalmente -grazie al lavoro svolto dall'attuale Consigliere Tesoriere e dall'attuale Coordinatore del Dipartimento Mediazione, Consigliere Roberto Nicodemi, la contabilità dell'Organismo è in regola.

Nessuna assunzione a tempo indeterminato per l'Organismo di Mediazione poiché il D.D.L. 28/2010 era soggetto al giudizio della Corte delle Leggi, giudizio sollevato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, dopo il ricorso proposto dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e da alcune Associazioni di avvocati con la sottoscrizione dell'attuale Presidente Vaglio, del Consigliere Segretario Di Tosto e del Consigliere Bruni.

Dopo il 24 ottobre 2012, data dell'emissione del comunicato stampa del Presidente della Corte Costituzionale, le iscrizioni delle procedure presso l'Organismo di Mediazione sono progressivamente diminuite e due dei dipendenti assegnati all'Organismo di Mediazione sono stati ricollocati presso altri Dipartimenti e precisamente 1 all'Ufficio Segreteria ed 1 all'Ufficio Pareri in sostituzione di 2 dipendenti in scadenza di contratto al 31 dicembre 2012.

Attualmente i dipendenti a tempo determinato ancora destinati all'Organismo di Mediazione si stanno prodigando per il recupero delle somme dovute da coloro che hanno promosso le procedure e non saldato interamente le somme dovute.

I 7 dipendenti a tempo determinato in forza agli Uffici dell'Ordine sono assegnati 1 all'Ufficio di Segreteria, 2 all'Ufficio Iscrizioni e Pareri, 2 al Centro Studi, 2 all'Ufficio Disciplina.

Sulle modalità di reclutamento del personale a tempo determinato il Consigliere Segretario precisa che le selezioni e le assunzioni non sono mai avvenute "per chiamata diretta".

Infatti, chiunque vi abbia interesse ha la facoltà di presentare una domanda di assunzione a tempo determinato, corredata del proprio curriculum vitae, all'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il personale dell'Ufficio preposto contatta i candidati e li invita a partecipare alla prova selettiva, che consiste nell'espletamento di una prova pratica ed un colloquio orale alla presenza del Consigliere Segretario, responsabile del personale, e di un funzionario dell'area "C".

L'operato dell'attuale Consiglio, in ordine alle assunzioni a tempo determinato, è del tutto pedissequo a quello attuato dai precedenti Consigli a partire dall'anno 2000, nonché dai Consiglieri Segretari Condello, Conte e Murra ed è l'unica procedura selettiva non esistendone una diversa o più rigida.

Dalla partecipazione alle selezioni come personale a tempo determinato non è stato escluso chi fosse legato da parentela con dipendenti dell'Ordine in conformità all'operato dei precedenti Consiglieri Segretari Condello, Conte e Murra.

Chi è stato trovato in possesso di curriculum adeguato, o già assunto in passato a tempo determinato dalle precedenti consiliature in quanto ritenuto idoneo a seguito delle selezioni già a quel tempo, è stato riassunto nuovamente perchè considerato idoneo anche dalla Commissione attuale, composta sempre da due membri.

Il Consiglio ha revocato in autotutela il concorso a n. 12 posti approvato dal precedente Consiglio, in attesa di alcune fondamentali riforme come la Legge sulla riforma professionale entrata in vigore il 4 febbraio 2013, il regolamento da emanare per la costituzione del nuovo Ufficio

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Disciplina, la pronuncia della Corte Costituzionale in materia di Mediazione. Inoltre, la composizione della Commissione esaminatrice, composta dal Consigliere Segretario Avv. Rodolfo Murra e dal Consigliere Avv. Livia Rossi non è stata ritenuta conforme alle leggi in vigore, previa acquisizione del parere di un esperto in materia nella persona del Prof. Avv. Fabio Francario.

I candidati al concorso hanno impugnato tale provvedimento in via cautelare e hanno ricevuto il rigetto di tale impugnazione. Tale pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è stata emessa da due diversi Collegi giudicanti, sia con riferimento alla revoca in autotutela e sia in merito alla composizione della Commissione esaminatrice.

L'Ordine degli Avvocati di Roma attende la pronuncia nel merito.

Nel biennio 2010/2011 n. 24 dipendenti a tempo indeterminato, sui 26 in organico, sono stati promossi ed attualmente l'Ordine non ha dipendenti dell'area "A", quali ad esempio i commessi, e l'incremento di spesa, provocato da tali promozioni indiscriminate, è di euro 16.000,00 mensili pari a circa 200.000,00 euro annui.

Il Consigliere Conte ha già ricevuto in passato l'elenco dei dipendenti con il periodo di assunzione a tempo determinato.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte, assente all'adunanza del 10 gennaio 2013, chiede con quali criteri sia stata effettuata la scelta delle tre colleghe relativamente alla richiesta di designazione proveniente dalla Regione Lazio, e domanda al Consigliere Segretario, che ha svolto sul punto la relazione, i motivi per i quali non si rispetti la parità dei generi in questo tipo di nomine, pur imposta dalla legge. Peraltro, la prima di esse è stata già oggetto di altre designazioni (come quella, a titolo di esempio, deliberata nell'adunanza del 17 maggio 2012).

Il Presidente si compiace con il Consigliere Conte che, pur assente all'adunanza come spesso accade, ora difenda la rappresentanza del genere maschile. Precisa che la Collega Alessandra Gabbani era stata designata quale Segretaria della Camera di Conciliazione di Roma, ma non ha assunto la carica poiché tutte le nomine sono state a suo tempo revocate.

Il Consigliere Segretario rileva che la richiesta della Regione Lazio non prevedeva un sistema di selezione dei candidati e, come tutti i Consiglieri presenti all'adunanza ricorderanno, ognuno dei Consiglieri, che hanno ritenuto di intervenire, ha suggerito dei nomi tra i colleghi iscritti all'Ordine, come avviene abitualmente da sempre nell'ipotesi di tali richieste da parte di enti pubblici.

Il Consigliere Conte ha voluto sottolineare che non è stata rispettata la parità dei generi, questa volta in favore di alcune colleghe; l'avvenimento ha fatto notizia proprio perché forse in passato le colleghe venivano penalizzate. Diversamente, il Consigliere Segretario e gli altri Consiglieri hanno preferito valorizzare maggiormente, in questa occasione, la professionalità e le capacità delle colleghe iscritte.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte chiede di sapere dal Consigliere Tesoriere se si sia mai attivata concretamente, essendone investita dalla carica, per recuperare le spese processuali cui è stato più volte condannato, lo scorso anno, il Signor (omissis), tenuto conto che (come si evince, a titolo di esempio, dalla deliberazione assunta nell'adunanza del 10 maggio 2012) lo stesso Consigliere Tesoriere propone di anticipare al difensore del Consiglio le medesime spese, che invece andrebbero prima recuperate dalla controparte soccombente. Si resta in attesa di notizie in merito.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Consigliere Tesoriere Cerè ama ricordare con orgoglio che, quando nelle precedenti consiliature ricopriva la carica di responsabile del Dipartimento Patrocinio a spese dello Stato e per tale qualità ogni settimana esaminava -personalmente- centinaia di richieste di ammissione di cittadini al patrocinio stesso, fu essa stessa ad accorgersi della molteplicità delle istanze promosse dal Signor (omissis), sospendendole immediatamente tutte ed inviando una segnalazione sul fatto agli organi preposti che hanno sentenziato la piena ragione del Consiglio.

Per quanto riguarda il recupero delle spese, trattandosi di Patrocinio a spese dello Stato, per la maggior parte dei casi il Giudice ha compensato le spese. Inoltre, a nessuno può sfuggire quanto risulti difficile o, addirittura impossibile e comunque antieconomico, procedere esecutivamente nei confronti di chi non ha nulla da perdere, vista la sua condizione di non abbiente. Pertanto, meglio avrebbe fatto il Consigliere Conte a leggere la sentenza della quale riferisce prima di chiedere interventi superflui per crediti in parte inesistenti e, per il resto, sicuramente non recuperabili.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte rammenta che all'adunanza del 10 maggio 2012 il Consigliere Tesoriere –in sintonia del resto con quanto anticipato sin dall'inizio della consiliatura come suo nuovo modo di fare, (anche se esso Consigliere Conte ricorda che, nei precedenti bienni, ogni qualvolta veniva proposto un contributo per i colleghi del “Torneo Justicia” il Consigliere Cerè opponeva sempre il suo voto contrario)– ebbe a *“ribadire che per tutto quello che riguarda il nuovo biennio per le manifestazioni sportive sarà necessario ricorrere all'ausilio di sponsorizzazioni da parte di terzi”*. In sostanza, il Consigliere Tesoriere esprimeva il proprio dissenso in favore di delibere di elargizione mera di contributi e provvidenze per manifestazioni sportive. Il Consigliere Conte chiede, pertanto, al Consigliere Tesoriere, nella sua veste, le ragioni del suo voto a favore –senza alcuna condizione– di erogazione di somme (per oltre diecimila euro) per il Torneo Justitia nell'adunanza del 20 dicembre 2012. Analoga richiesta rivolge al Consigliere Nicodemi il quale, come ricorderà egli stesso, chiede espressamente di verbalizzare la propria astensione nell'adunanza del 10 maggio 2012 avente lo stesso, medesimo, oggetto.

Il Consigliere Tesoriere Cerè, trovandosi ancora una volta avanti ad una comunicazione (la dodicesima) del Consigliere Conte dove si tende a far passare il principio che -essa Consigliere Cerè- sia contraria a tutte le manifestazioni sportive, risponde con forza, contro un dato non vero. Infatti, di converso, essa Consigliere Tesoriere (nominata dal 2001 sino al 2008 responsabile della Commissione Sport e Cultura) contribuì alla nascita di tante realtà sportive come ad esempio la Vela, il Rugby, la Difesa personale e tecnica di disarmo che ha seguito sempre in prima persona e per le quali è sempre stata presente, accompagnando anche all'estero (Malta per il Mondialavocat ed Edimburgo per il Campionato mondiale di Rugby) i valorosi colleghi che si cimentavano nelle varie discipline.

Per quanto riguarda più specificamente alle accuse mosse dal Consigliere Conte, Essa Consigliere Tesoriere Cerè ribadisce quanto già detto più volte: pur rappresentando l'oggettiva difficoltà a reperire sponsorizzazioni con offerta in danaro è altresì accaduto che moltissimi sponsors tecnici si siano avvicinati nel contribuire con propri servizi come, ad esempio, le offerte di mute tecniche, spese catering, locandine, inviti, gadget ed altro che hanno contribuito ad abbattere le richieste contributive.

Inoltre, essa Consigliere Tesoriere Cerè, d'intesa con i Consiglieri Mazzoni e Nicodemi - Coordinatori del Progetto sportivo– con un'assoluta novità hanno progettato di invitare -tramite il sito istituzionale- ditte, fornitori, società potenzialmente interessate a sponsorizzare i prossimi eventi

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

(come ad esempio il Torneo di Tennis Forense che si terrà nei giorni dal 5 al 12 maggio presso l'Empire o il nuovo corso del Torneo Justizia).

Ad ogni buon conto è chiara la volontà del Consiglio di dedicare più ampio spazio a tutte le attività sportive, culturali e sociali cercando di reperire -pur non senza problemi stante il globale momento di difficoltà economica- offerte e contribuzioni da parte di terzi interessati alle attività sportive, benefiche e sociali.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte, con riguardo alla gara per l'affidamento di servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sito web, sulla quale ha riferito il Consigliere Tesoriere all'adunanza del 17 gennaio 2013, pur consapevole che la maggioranza consiliare ha deciso alla scorsa adunanza di disporre l'autoannullamento, chiede di sapere se alla seduta di insediamento della Commissione giudicatrice e di apertura dei plichi siano stati invitati a prendere parte i rappresentanti delle ditte partecipanti, come imposto dalla legge o se invece, come sembrerebbe dalla relazione svolta dal Consigliere Tesoriere, il giorno 28 dicembre 2012 l'apertura delle buste sia avvenuta solo alla presenza del seggio di gara. Il Consigliere Conte chiede poi al Consigliere Tesoriere se la Soc. Pan Comunicazione, che la commissione di gara ha proposto per l'aggiudicazione, abbia qualcosa a che fare con tale Soc. Pan Comunicazione alla quale, Ella Consigliere Tesoriere, nell'adunanza dell'8 marzo 2012 ebbe ad affidare -unilateralmente ed a trattativa privata- l'incarico per lo sviluppo del logo e della linea grafica da adottare sulla modulistica del Consiglio, nonchè se vi siano rapporti con tale Soc. Pan Comunicazione alla quale, sempre a trattativa privata, lo stesso Consigliere Tesoriere ebbe a commissionare (ancora rigorosamente senza alcuna procedura selettiva) la spedizione della newsletter, nell'adunanza del 17 maggio 2012. In ogni caso, il Consigliere Conte si riserva ogni più opportuna contestazione anche in ordine alle modalità di composizione della Commissione di gara. Fa, infatti, rilevare che nelle Commissioni di gara, al pari di quelle concorsuali, è vietata la nomina di soggetti rivestenti il ruolo di indirizzo politico della stazione appaltante: cosicchè non si sarebbero potuti nominare Consiglieri (men che mai il Presidente in persona!) che, appunto, costituiscono proprio espressione dell'indirizzo politico dell'Ente. Rammenta a tutti i Consiglieri che proprio per questo motivo, dopo aver acquisito il parere di un illustre amministrativista, costoro decisero di annullare a inizio consiliatura un concorso a posti di impiegato, proprio perchè la Commissione esaminatrice vedeva la presenza di due Consiglieri (peraltro con un membro esterno). Infine, illegittima è la contestuale designazione di componente la Commissione di gara e contemporaneamente di responsabile del procedimento, che è caduta su un funzionario, attesa la oggettiva diversità dei compiti che le due figure sono chiamate ad assolvere nella specie. Il Consigliere Conte è costretto a rilevare che, anche per questa gara, il Consiglio dopo la sua indizione ha proceduto al suo annullamento d'ufficio, motivato con banali ragioni, con ciò avendo, pure, speso denaro inutilmente e avendo profuso energie e risorse che si sarebbero potute impiegare per operazioni più proficue. Prende atto che, come per la nuova gara sulle pulizie, il Consiglio ha disposto l'annullamento d'ufficio, il che inizia a essere una insolita recidiva prassi.

Il Consigliere Tesoriere Cerè risponde al Consigliere Conte pregandolo di rivedere con quanta precisione e quanta professionalità tecnica è stato predisposto il bando di gara frutto di intere giornate di dedicato lavoro e sforzi da parte di essa Consigliere Tesoriere Cerè, che ha sottratto ore giornaliere per predisporre una articolato capitolato di 30 pagine senza dover neanche ricordare che è stata scelta la strada più impegnativa: quella della gara per una maggiore trasparenza e terzietà, pur non essendo

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

necessaria in quanto si poteva procedere ad acquisto diretto da parte del Consiglio in considerazione dell'importo inferiore ad euro 40.000. Ricorda che mai in anni precedenti nessuna gara era stata proposta neanche quando la vigente normativa avrebbe voluto che, prima di impiegare la spesa per euro 166.000.00,00 per la Cerimonia per i festeggiamenti dei 100 anni di permanenza nella sede di Piazza Cavour, si bandisse una gara ad evidenza pubblica.

Per quanto riguarda i partecipanti alla gara, precisa che sono state invitate sei ditte che si occupano di materia informatica (alcune già fornitrici dell'Ordine) ed al bando è stata data evidenza tramite pubblicazione sul quotidiano Il Messaggero e sul sito web istituzionale.

Infine essa Consigliere Tesoriere Cerè reputa che le frasi rivolte dal Consigliere Conte al Consiglio (quali: *motivato da banali ragioni ... avendo profuso energie per impiegare per operazioni più proficue ... il che inizia a essere una insolita recidiva prassi ...*) siano sconvenienti ancor di più se riferite in un contesto Istituzionale dove si deve operare per il bene comune in possibile armonia e nelle giuste contrapposizioni che non devono rivestirsi di livore.

Il Presidente ribadisce ancora una volta al Consigliere Conte come egli invochi, facendo molta confusione, l'applicazione della disciplina in materia di pubblici concorsi alla fattispecie totalmente differente degli appalti di servizi. Non esiste infatti alcuna norma (e, infatti, il Consigliere Conte non la indica) che limiti per i Consiglieri in carica la possibilità di fare parte, peraltro del tutto gratuitamente come è avvenuto nella fattispecie, di commissioni di valutazione nell'ambito di procedure selettive per la scelta del miglior contraente, rimanendo peraltro l'aggiudicazione prerogativa esclusiva del Consiglio.

Peraltro il Presidente tiene a precisare che lui stesso ed il Consigliere Santini, componenti della Commissione di gara, all'adunanza del 17 gennaio 2013 hanno rappresentato semplicemente al Consiglio i risultati della gara tra le due partecipanti, anzi hanno sottolineato le carenze di entrambe sotto alcuni aspetti fondamentali per l'assegnazione dell'appalto (inferiore comunque alla soglia dei 40.000,00 euro). Per fugare ogni dubbio al Consigliere Conte, il Presidente ritiene di dover riportare testualmente nel presente verbale quanto avvenuto al momento della delibera nella predetta adunanza del 17 gennaio 2013: *“Il Presidente e il Consigliere Santini ritengono di sottoporre all'attenzione del Consiglio, ai fini di decidere se assegnare o meno l'appalto per la realizzazione del sito web, come sia opportuno tenere nella dovuta considerazione i risultati emersi in relazione alla “qualità dei componenti software e servizio di hosting proposti”, alle “modalità di esecuzione del servizio” e alla “offerta economica/prezzo”. Il Consigliere Tesoriere invita il Consiglio a deliberare sull'assegnazione o meno dell'appalto per la realizzazione del sito web, tenendo conto della valutazione analitica delle due offerte e delle considerazioni del Presidente e del Consigliere Santini. Il Consiglio, ritenuto che le offerte non soddisfano in pieno i requisiti tecnici analiticamente indicati nel bando di gara e che le stesse offerte non appaiono congrue all'entità delle prestazioni da svolgersi, delibera in autotutela di annullare la gara e il relativo bando, riservandosi di indire una nuova gara dopo avere emendato lo stesso bando nelle clausole che possano avere generato incertezza nelle effettive esigenze associate alla creazione del sito web”*.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte osserva che il Consiglio, in modo assolutamente illegittimo, ha deliberato – su proposta del Presidente– nell'adunanza del 4 dicembre scorso, una inammissibile “anticipazione” pari ad Euro 15.000,00 a carico del bilancio dell'anno 2013 del contributo devoluto all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana. Il Consigliere Conte ricorda, inoltre, che l'assemblea del 28 giugno

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

2012 (e non del 23 giugno come erroneamente citato dal Presidente nella sua comunicazione del 4 dicembre) approvò il fatto che il contributo all'O.U.A. fosse esclusivamente volontario. La tecnica utilizzata nella redazione del MAV/lettera di sollecito ai colleghi morosi, predisposto dall'Ordine per il pagamento dei contributi degli anni scorsi è, invece, tale da non far comprendere all'iscritto che quel contributo se egli vuole può non essere versato, in quanto meramente FACOLTATIVO. Chiede, quindi, che i bollettini di pagamento delle quote di iscrizioni riportino esclusivamente le somme obbligatorie, evitando di ingenerare l'equivoco che il contributo all'O.U.A. sia comunque dovuto. Del resto, il Consigliere Conte non riesce a comprendere la ragione per la quale il Consiglio abbia con estrema e assoluta solerzia, su sollecitazione del Tesoriere dell'O.U.A., deliberato addirittura di anticipare gli oneri in favore dell'O.U.A. impegnando direttamente (e, ripetesi, in modo illegittimo sul piano giuscontabilistico) il proprio bilancio, mentre per dare esecuzione al disposto di una norma di legge (art. 29 comma 5 L. P.), che impone che gli Ordini facciano da esattore per i contributi dovuti al Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio abbia deliberato al momento, addirittura, di soprassedere (come da decisione assunta nell'adunanza del 10 gennaio scorso). Si dissocia, quindi, dalle due deliberazioni e specifica che i relativi effetti non potranno essere imputati alla sua sfera giuridica.

Il Consigliere Tesoriere Cerè in risposta all'ennesima richiesta di chiarimenti, a differenza delle altre dove si chiedono essenzialmente dati e notizie tecniche, non può che deplorare le affermazioni del Consigliere Conte quali: ... ***“Il Consiglio in modo assolutamente illegittimo su proposta del presidente deliberava una inammissibile anticipazione pari ad Euro 15.000,00 a carico del bilancio 2013 in favore dell'OUA, ed ancora “la tecnica usata nella redazione del MAV predisposto dall'Ordine ai colleghi morosi è invece tale da non far comprendere all'iscritto ...”***, chiede al Consiglio di valutare le frasi rivolte dal Consigliere Conte ritenendole profondamente offensive per l'Istituzione tutta e per i colleghi ritenuti incapaci di comprendere ciò che leggono.

Il Presidente rileva come il contributo cui fa riferimento il Consigliere Conte non è stato ancora versato all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e, perciò, si attenderà l'esito del versamento volontario degli iscritti. Inoltre, fa rilevare come ancora una volta le osservazioni siano connotate da specifica assenza del Consigliere Conte al momento della delibera in questione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte, con riferimento alla comunicazione svolta nell'adunanza del 17 gennaio scorso dal Consigliere Mazzoni, delegato all'Ufficio Iscrizioni, il quale si è dichiarato all'oscuro di una non meglio specificata “riunione” nella quale si sarebbe adottata la decisione di procedere all'operazione di scansione delle pratiche di iscrizione, chiede di sapere dal Presidente se la notizia dello svolgimento della riunione sia vera o meno, e nell'affermativa, chi abbia preso parte alla riunione medesima e che risposta è stata data al Consigliere Mazzoni. Si riserva ogni più opportuna valutazione all'esito dei chiarimenti richiesti.

Il Consigliere Mazzoni precisa che subito dopo la comunicazione del 17 gennaio 2013, su indicazione del Presidente, ha assunto informazioni presso l'Ufficio di Segreteria e presso l'Ufficio Iscrizioni ricevendo conferma che effettivamente nei giorni precedenti si erano incontrati il Sig. (omissis), responsabile del sistema informatico dell'Ordine e gli addetti della società fornitrice del sistema al fine di valutare le ipotesi di avvio del c.d. processo di dematerializzazione.

Il Consigliere Mazzoni, all'esito degli accertamenti tecnici, richiederà un incontro con gli stessi per valutare le modalità di attuazione del progetto.

Il Consiglio prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Conte, con riguardo alle delibere assunte nell'adunanza del 17 gennaio scorso relative alle iscrizioni nell'Elenco Speciale annesso all'Albo di avvocati facenti parte di uffici legali di enti privatizzati (Arsial e Cassa forense), chiede di sapere se la proposta di deliberazione –modellata sullo schema adottato negli anni passati dal Consiglio– sia stata ben valutata dal Consigliere proponente alla luce del disposto dell'art. 23 della nuova legge professionale forense che salvaguarda i diritti quesiti con riferimento all'iscrizione predetta e la limita, d'ora in poi, solo agli avvocati facenti parte di “enti pubblici”, posto che entrambe le situazioni oggetto delle delibere appaiono non rientrare nei presupposti del citato art. 23 (la Cassa Forense è addirittura una fondazione di diritto privato, non soggetta alle regole del diritto pubblico). Ricorda a sé stesso che iscrizioni illegittime all'Albo professionale possono comportare serie responsabilità a carico del Consiglio.

Il Consigliere Mazzoni rassicura il Consigliere Conte di aver ben valutato le proposte di iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati facenti parte degli Uffici Legali degli Enti denominati C.N.P.A.F. –Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense– e A.R.S.I.A.L. – Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio.

Premesso l'errato richiamo da parte del Consigliere Conte all'art. 23 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, in quanto non ancora vigente alla data della decisione, precisa che per quanto riguarda la C.N.P.A.F. lo schema di delibera adottato dai precedenti Consigli è stato integrato e motivato per analogia con quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 16/7/2008 n. 19497 e dalla successiva decisione del Consiglio Nazionale Forense n. 11/2011, entrambe ben richiamate nell'adunanza del Consiglio dell'Ordine di Roma del 10 marzo 2011 presieduto dall'allora Presidente Conte, che sicuramente ne avrà avuto conoscenza; mentre per quanto riguarda l'A.R.S.I.A.L., Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, il Consigliere Mazzoni invita il Consigliere Conte a precisare meglio i motivi del proprio diniego all'iscrizione dello stesso nel predetto Elenco Speciale avendo, sempre il Consigliere Conte, avanzato solo generiche ipotesi di responsabilità del Consiglio senza illustrare alcuna argomentazione o deduzione a supporto dei propri assunti.

Il Consigliere Mazzoni dichiara di essere, ovviamente, pronto ad esaminare e relazionare il Consiglio su fatti o atti impeditivi delle predette iscrizioni che il Consigliere Conte, o altri Consiglieri, dovessero evidenziare.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte alla luce di una rilettura attenta degli ultimi 4 mesi di verbali, ha evidenziato che alcune sue comunicazioni –che esso Consigliere Conte aveva custodito in doppia copia– non sono state rinvenute nelle stesure finali. Il caso più eclatante è la comunicazione a verbale che il sottoscritto Consigliere Conte ha fatto nel settembre del 2012 che –peraltro più volte riportata nelle comunicazioni consiliari tra il settembre e l'ottobre dello scorso anno– è improvvisamente **SPARITA** da ogni verbale, e non ve ne è traccia neppure sui verbali approvati e pubblicati in via telematica. Si riporta integralmente tale comunicazione, ove leggendo la stessa, forse si potrà supporre la motivazione della sua “sparizione”: *“Il Consigliere Conte, letto il verbale n. 29 del 6 settembre 2012, approvato all'adunanza del 13 settembre u.s., successivamente all'uscita del suddetto dal Consiglio. Esso Consigliere Conte rileva - con vibrante indignazione - che, per l'ennesima volta, il Consigliere Segretario Di Tosto verbalizzi frasi irrispettose e irrispettose nei confronti di esso Consigliere Conte. Questo, sovente, accade in verbalizzazioni che avvengono, guarda caso,*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

*quando il Consigliere Conte ha lasciato l'Aula e rimarcano, comunque, un'evidente volontà di mancare di rispetto a un Collega Consigliere, anche se di "minoranza". E' evidente che il Consigliere Segretario Di Tosto consideri il Consigliere Conte come un Collega che si possa irridere come si vuole, a piacimento. Il Consigliere Conte ne prende atto. Il Consigliere Conte evidenzia "l'invito" del Consigliere Segretario "di concentrare le proprie energie in favore dei Colleghi e di non fargli perdere tempo": il Consigliere Conte a fronte a questo ennesimo atteggiamento "professorale" (derivante da non si sa quale status ex cattedra) potrebbe ricordare ad esso Consigliere Di Tosto che il Consigliere Conte - forse anche per tradizione familiare - ha profuso il proprio impegno in favore dei Colleghi da tempi in cui l'odierno Segretario, forse, neppure conosceva cosa fosse il Consiglio dell'Ordine e la politica forense. Tuttavia, il Consigliere Conte, anche in questo caso, prende atto che il Consigliere Di Tosto -oltre ad irridere e bacchettare il Consigliere Conte - pretenda di dargli lezioni di spirito di servizio e di cultura ordinistica. Ultimo ma non ultimo, si evidenzia nel verbale richiamato, che il Consigliere Segretario lamenti e denunci l'uscita dall'Aula di esso Consigliere Conte a questa o a quella ora: il Consigliere Conte si domanda se addirittura il Consigliere Segretario Di Tosto "pretenda" che esso Consigliere Conte debba chiedere al suddetto il permesso di allontanarsi dal Consiglio. Alla luce di tutto ciò, il Consigliere Conte ribadisce, con amarezza, che continua e perdura una vera e propria "aggressione morale" da parte del Consigliere Segretario Di Tosto, senza che nessuno dei Consiglieri abbia nulla da obiettare, nei confronti di esso Consigliere Conte, giunta a dei limiti di non tollerabilità. Il Consigliere Conte, a questo punto, al di là di ogni azione già posta e da porsi in essere a tutela della propria reputazione ed onorabilità, si riserva di giungere a decisioni estreme ed irrevocabili, afferenti alla propria carica consiliare ottenuta, si ricorda, grazie a 4.000 Colleghi che lo hanno votato. Il Consigliere Conte, pur ridotto ad una marginalizzazione mai vista in passato, unitamente al solo Consigliere Condello, ha inteso rispettare l'impegno preso con le migliaia di colleghi che lo sostengono, ma -rebus sic stantibus- agli stessi andrà comunicato, in modo chiaro ed inequivocabile, quanto esso Consigliere Conte è costretto a subire all'interno del Consiglio (valga per tutto la risibile vicenda Foro Romano/Avv. 'omissis' assunta con intento palesemente ritorsivo, con una delibera nulla e dal fondamento di merito inesistente). Sempre per quanto attiene al verbale sopra richiamato, il Consigliere Conte, poi, ribadisce che lasciò un appunto con i nomi dei possibili Commissari d'Esame, di propria nomina, sul tavolo del Signor Lanzidei, alcuni giovedì orsono: può essere possibile che tale appunto si sia smarrito, ma sarebbe bastato consentire al Consigliere Conte di inserire i propri nominativi successivamente. Invece, il Consigliere Segretario si è permesso, di fatto, di dare ad esso Consigliere Conte del bugiardo. Anche di questo si prende atto. Infine, per quanto riguarda la dichiarazione del Consigliere Cassiani si ribadisce - come ricordano tutti i presenti allora - che lo stesso ha inteso astenersi ex post sulla famosa delibera "Foro Romano/Avv. omissis" all'adunanza da esso presieduta lo scorso 2 agosto 2012. Tale astensione ha travolto la delibera del precedente giovedì, ma anche in questo caso il Consigliere Segretario ha ommesso tale fatto dal verbale del 2 agosto 2012 (**ma di questo si occuperà l'Ordine di Perugia**)". Si ritiene superfluo aggiungere alcunchè, chiedendo che fine abbia fatto detta comunicazione.*

Il Consigliere Segretario contesta quanto riferito dal Consigliere Conte (in quanto) (o :) mai nessuna comunicazione dei Consiglieri è stata omissa.

Tutte le comunicazioni dei Consiglieri vengono preparate dall'Ufficio di Segreteria e vengono portate all'adunanza. Qualora il Consigliere è assente vengono riportate all'adunanza successiva.

Purtroppo le ripetute assenze del Consigliere Conte o le sue brevi presenze, evidentemente, non

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

gli hanno consentito di poter trattare le proprie comunicazioni.

Recentemente, il Presidente Vaglio ha richiesto al Consigliere Conte di comunicare anticipatamente il tempo che resterà in adunanza al fine di consentirgli di svolgere le proprie comunicazioni.

Anche al momento della costituzione della Commissione di Esame di Avvocato il Consigliere Conte ha tentato di accusare il Consigliere Segretario ed il Presidente di aver omesso di indicare i nominativi indicati dal medesimo per la Commissione di Esame.

Il Presidente Vaglio aveva richiesto l'indicazione di alcuni nominativi ad ogni Consigliere. Anche in quella occasione il Consigliere Conte ha affermato di non aver letto i nominativi da lui inviati accusandolo ancora. Successivamente è stato sentito il Funzionario dell'Ufficio addetto alla ricezione dei nominativi Signor Fausto Lanzidei, il quale ha riferito davanti al Collegio di non aver ricevuto alcun nominativo parte del Consigliere Conte.

Successivamente, il Presidente Vaglio -appena vi è stata la possibilità di inserire due nuovi nominativi- ha richiesto nuovamente al Consigliere Conte l'indicazione dei medesimi.

Il Consigliere Segretario si augura, per il futuro, che ulteriori polemiche siano evitate dal Consigliere Conte.

Il Presidente, in relazione all'affermazione del Consigliere Conte circa l'appunto che questi avrebbe lasciato con i nomi dei possibili Commissari d'Esame di propria nomina sul tavolo del Signor Lanzidei, ricorda che il predetto Funzionario, all'uopo convocato avanti al Consiglio, ha dichiarato di non avere mai ricevuto nè visto un siffatto biglietto da parte del Consigliere Conte. In ogni caso, precisa -in modo che tutti i Consiglieri ne siano a conoscenza- che non appena si è presentata l'occasione di integrare il numero delle Commissioni d'Esame ha fatto chiedere l'indicazione di due nominativi al Consigliere Conte ed, infatti, gli Avv.ti Vincenzo Federico Sanasi d'Arpe e Fabrizio Tropicano sono stati nominati Commissari d'Esame, ed il primo addirittura Presidente di Sottocommissione.

Il Presidente non riesce a capire, quindi, di cosa si stia lamentando ora il Consigliere Conte, visto che ha avuto lo stesso trattamento di tutti gli altri Consiglieri, ai quali sono stati chiesti due nominativi di Commissari.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conte, alla luce dell'ultima mail inviata ai colleghi romani (riguardo l'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario) da parte del Presidente Vaglio, ricorda allo stesso che non è affatto vero che il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma non era invitato da anni a tale manifestazione. Come ricorderà perfettamente l'ex Presidente Cassiani, il Consiglio dell'Ordine è sempre stato invitato, ma il Presidente dello stesso, negli ultimi anni, ha volutamente inteso non partecipare a tale manifestazione in segno di protesta per la notissima vicenda riguardante "lo sfratto" della sede dell'Ordine di Roma nel Palazzo di Giustizia, da parte degli allora vertici della Cassazione. Questo per precisione e verità. Verrebbe, viceversa, da chiedere al Presidente Vaglio cosa esso intenda fare, in questo biennio, per difendere la collocazione dell'Ordine di Roma, da oltre 100 anni, all'interno del Palazzaccio, come venne fatto in precedenza dai Presidenti Lubrano, Bucci e Cassiani e in ultimo dal sottoscritto.

Il Presidente prende atto delle affermazioni del Consigliere Conte, ma ribadisce che negli ultimi anni, proprio a causa della vicenda relativa alla sede, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma non risulta essere stato più invitato alla Cerimonia dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario, come è stato confermato proprio dal Consigliere Cassiani e dal Funzionario Lanzidei. In ogni caso, è certo che il Consigliere Conte, in caso contrario, fornirà la prova dell'invito ricevuto dal Primo Presidente della Corte

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

di Cassazione nel precedente biennio.

Il Consiglio prende atto.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Conte riferisce sulla richiesta del Sig. (omissis) con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata del 29 gennaio 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;

- considerato che con nota dell'11 febbraio 2013, l'Avv. (omissis), rispondendo, ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;

delibera

di consentire l'accesso agli atti al Sig. (omissis) relativi alla pratica n. (omissis).

- Il Consigliere Galletti rappresenta che il Dipartimento Centro Studi ha elaborato 4 modelli di contratto d'opera professionale che ciascun collega potrà integrare e migliorare a seconda delle specifiche esigenze; in particolare, sono stati predisposti dei testi di regolamentazione pattizia dei compensi validi per il diritto civile, penale, amministrativo e per la tutela della proprietà intellettuale.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito.

- Il Consigliere Galletti rappresenta che il Collega Avv. Salvatore Vitale entra a fare parte del Dipartimento Centro Studi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Bruni comunica che nell'ambito del Progetto Lavoro ha organizzato il convegno che si svolgerà il 10 aprile 2013 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso la Sala Europa della Corte d'Appello di Roma, dal titolo "Processo del Lavoro: nuovi scenari e vecchi problemi".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Bruni comunica che nell'ambito del Progetto Navigazione e Trasporti ha organizzato un convegno per il 5 aprile 2013 dalle ore 12.00 alle ore 16.00 presso l'Aula Avvocati, dal titolo "Sinistri aeronautici: rischi e responsabilità".

Il Consiglio prende atto.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- Il Consigliere Scialla chiede che il Consiglio si pronunci su una richiesta avanzata formalmente da un avvocato che ha frequentato solo una parte del corso che abilita i difensori di ufficio. Tale corso, quest'anno è particolarmente lungo e complesso ed infatti chi supera le cinque assenze nei quindici mesi di corso non consegue l'abilitazione. Il Collega (omissis), che ha superato le cinque assenze ma ugualmente ha partecipato a molte lezioni, si chiede se tali frequentazioni valgano ai fini della formazione professionale. Nel rimettere al Consiglio la decisione, il Consigliere Scialla evidenzia come le lezioni siano di alto profilo per la qualità dei relatori coinvolti e per la specificità dei temi trattati e che si protraggono sempre ben oltre le due ore richieste per le numerose domande rivolte ai relatori.

Il Consiglio approva l'attribuzione di n. 1 credito formativo per ciascuna ora di effettiva presenza.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 1° febbraio 2013, specificando che: 1) il suo cliente è parte attrice in un giudizio di risarcimento danni intentato contro la (omissis); 2) che, dopo uno scambio via e-mail di proposte transattive con la Collega (omissis), quale Legale della (omissis), comunicava alla stessa che il suo cliente accettava l'ultimo importo offerto dalla convenuta; 3) che successivamente sollecitava la Collega (omissis) ad effettuare il pagamento di quanto concordato ma questa rispondeva che la pratica era stata affidata ad altro collega; 4) che quest'ultimo negava il raggiungimento di qualunque accordo e si costituiva in giudizio sostenendo tale versione.

L'Avv. (omissis) chiede, pertanto, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma un parere in merito alla possibilità di produrre in giudizio le comunicazioni e-mail intercorse tra gli avvocati contenenti l'accordo transattivo e recanti la dicitura "*riservata personale*", e se ciò comporti violazione del dovere di cui all'art. 28 del Codice Deontologico Forense o se la fattispecie possa essere riconducibile al I canone complementare dello stesso articolo, con conseguente possibilità di depositare la predetta documentazione.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che l'art. 28 del Codice Deontologico Forense prevede nella sua regola generale che "*Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi*";

- che il I e il II canone complementare recitano testualmente: "*E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione*" e "*E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste*";

- che quanto previsto dall'art. 28 dovrà poi essere analizzato in relazione al disposto dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense "*Dovere di segretezza e riservatezza*" con il quale vengono fissati i limiti entro i quali il professionista dovrà sempre tutelare la riservatezza del cliente e al disposto degli articoli 6 "*Doveri di lealtà e correttezza*" ("*L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza*") e 22 "*Rapporto di Colleganza*" ("*L'avvocato deve mantenere sempre nei*

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà") del Codice Deontologico Forense;

- che più volte il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito che qualora la corrispondenza sia espressamente qualificata come riservata personale il divieto di produzione è “*assoluto*” (salvo le limitate e tassative eccezioni di cui ai canoni complementari dell’art. 28 C.D.F.) e che in tal caso non è possibile superare la clausola di riservatezza restando inibito l’esame del contenuto della comunicazione,

ritiene

che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi o concedere preventivamente autorizzazioni in ordine alla rilevanza di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del medesimo Consiglio in altra sede, e che l’emissione di tali pareri e/o concessioni di autorizzazioni potrebbero, pertanto, costituire anticipazioni di giudizio.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico pervenuta in data 4 febbraio 2013, chiede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, di esprimere un parere in ordine alla esistenza di un obbligo deontologico dell’avvocato, alla luce della normativa attuale, di fornire –su richiesta di un ex cliente– il nominativo della compagnia assicurativa, in modo da consentire all’ex cliente una trattativa con l’assicurazione prima di dover intraprendere un giudizio per responsabilità professionale relativa ad attività svolta tra il 2009 e il 2010.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica,

Rilevato:

- che l’art. 12 della Nuova Disciplina dell’Ordinamento della professione forense (Legge 31 dicembre 2012 n. 247) prescrive l’obbligo per l’avvocato di stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione e di renderne noti gli estremi sia ai clienti che al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con espressa previsione che la mancata osservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare;

Ritenuto:

- che, in conformità a quanto espresso dal Consiglio Nazionale Forense, l’applicazione della norma riferita all’obbligo di stipulare la polizza è da ritenersi differita alla determinazione da parte del Ministro della Giustizia delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze, mentre è da ritenersi di immediata applicazione l’obbligo di comunicazione degli estremi delle polizze esclusivamente per coloro che all’entrata in vigore ne fossero dotati,

esprime

il parere che l’obbligo per l’avvocato di stipulare polizza assicurativa non è allo stato operativo e che l’obbligo di comunicare gli estremi della polizza assicurativa si riferisce esclusivamente a coloro che alla data dell’entrata in vigore della nuova legge professionale (2 febbraio 2013) ne fossero già dotati, fermo restando che gli unici destinatari di detta comunicazione sono i clienti e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- L'Avv. (omissis) ha formulato, con istanza pervenuta il 4 febbraio 2013, un quesito in ordine alla possibilità di poter fornire informazioni sulla propria attività professionale mediante volantini e/o affissione di cartello alla ringhiera del balcone.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica;

Rilevato:

- che la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione forense” sub art. 10 “Informazioni sull’esercizio della professione” recita:

1. E’ consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare;

- che i principi in tema di pubblicità di cui alla Legge n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittima una pubblicità indiscriminata (sent. Consiglio Nazionale Forense 28 dicembre 2012 n.204);

- che vi sono dei limiti deontologici, art. 5 Codice Deontologico Forense, a chè la pubblicità informativa non sia lesiva della probità, della dignità e del decoro, propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato e, in particolare, di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale;

- che già la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 23287/2010) ha dettagliatamente precisato e, a sua volta, richiamato pedissequamente i limiti entro cui deve, e può, essere fatta la pubblicità professionale degli iscritti agli Ordini professionali,

ritiene

che l’Avv. (omissis) si uniformi ai dettami normativi e deontologici sopra citati.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Vista la nota del 31 gennaio 2013, consegnata a mezzo di lettera raccomandata a mano, con la quale l’Avv. (omissis) ha chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di esprimere il proprio parere circa la producibilità in giudizio di corrispondenza scambiata con il collega di controparte;

- esaminato il contenuto della richiamata nota, nonchè la documentazione allegata alla stessa (consistente nello scambio di conversazioni e-mail, tra legali divisi in 4 documenti).

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- che la domanda in oggetto interessa in particolare la regola deontologica dell'art. 28 che recita: *“Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi”*;
- che ai canoni complementari I e II dello stesso articolo sono previste due eccezioni alla regola generale sopra enunciata, ed in particolare per quanto qui vi interessa, il I canone dell'art. 28 stabilisce che: *“E' producibile la corrispondenza intercorsa con i colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione”*;
- che la *ratio* sottesa alla disposizione in oggetto è quella di tutelare le posizioni delle parti, nonché dei rispettivi procuratori, non ancora definitive e/o pregiudizievoli nel corso delle trattative giudiziali e stragiudiziali, fino al momento dell'accordo, il cui perfezionamento affievolisce le relative ragioni di riservatezza e ne giustifica la deroga sopra richiamata;
- che, nel caso sottoposto all'attenzione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'eventuale producibilità della comunicazione, profilo di natura effettivamente deontologica, è strettamente correlata all'accertamento circa l'intervenuto perfezionamento dell'accordo transattivo che attiene però ad una valutazione di carattere prettamente civilistico e non deontologico,

ritiene

che, ferma restando la necessità che l'istante si attenga alle disposizioni normative sopra richiamate evitando comportamenti censurabili il relazione alle stesse, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi o concedere preventivamente autorizzazioni in ordine alla rilevanza di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del medesimo Consiglio in altra sede, e che pertanto l'emissione di pareri e/o concessioni di autorizzazioni potrebbero quindi costituire anticipazioni di giudizio.

Pratica n. (omissis) - Avv.ti (omissis) e (omissis)

- Gli Avvocati (omissis) e (omissis), in data 22 gennaio 2013, hanno formulato richiesta di parere deontologico in merito alla possibilità di pubblicizzare il proprio studio e sponsorizzare attività culturali e/o sportive. Inoltre, i suddetti Avvocati chiedono se, una volta ritenuta ammissibile tale attività pubblicitaria, sia necessario rispettare determinate forme e se sia possibile utilizzare cartelloni e striscioni pubblicitari, anche di grandi dimensioni

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che l'art. 10, legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevede: *“E' consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti”*;
- che il medesimo articolo dispone, altresì, che *“la pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive”*, aggiungendo, inoltre, che *“in ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale”* e che *“l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare”*;
- che l'art. 5 del Codice Deontologico Forense, intitolato *“Doveri di probità, dignità e decoro”*,

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

dispone che: “l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro;

- che l'art. 17 del Codice Deontologico Forense, denominato “Informazioni sull'attività professionale”, dispone: “L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine. Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa”;

- che il I canone complementare dell'art. 17 del Codice Deontologico Forense dispone che “sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati”;

- che l'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, denominato “Modalità dell'informazione”, prevede che “L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare: 1) la denominazione dello studio, con l'indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; 2) il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; 3) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie e i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato; 4) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie. Può indicare: a) i titoli accademici; b) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; c) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; d) i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; e) le lingue conosciute; f) il logo dello studio; g) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; h) l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato”;

- che il medesimo art. 17 bis del Codice Deontologico Forense prevede, altresì, che “L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso”, che “Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma”, e che “il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo”;

- che l'art. 19 del Codice Deontologico Forense, intitolato “Divieto di accaparramento di clientela”, vieta “Ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro”;

- che il III canone complementare del suddetto articolo prevede poi che “E' vietato offrire, sia

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

- che, con sentenza n. 23278 del 18 novembre 2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la sanzionabilità disciplinare dell'attività pubblicitaria svolta da un avvocato “ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità professionale”;

- che le medesime Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23020 del 7 novembre 2011, hanno inoltre ribadito, relativamente alla pubblicità effettuata da un avvocato, la necessità di una “condotta improntata a probità, dignità, decoro”, aggiungendo nuovamente che “la pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato e, in particolare, di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale”;

- che nella medesima sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno poi affermato che “La pubblicità mediante la quale il professionista, con il fine di condizionare la scelta di potenziali clienti, e senza adeguati requisiti informativi, offra prestazioni professionali, viola le prescrizioni normative, integrando il messaggio con modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità ed il decoro”; in tale occasione, tra le altre cose, era censurata “la dimensione variabile dei caratteri” utilizzata in un messaggio pubblicitario;

- che il Consiglio Nazionale Forense ha, inoltre, ripetutamente evidenziato che il decoro della professione legale è leso da proposte commerciali che offrono servizi a costi molto bassi, e da messaggi pubblicitari eccedenti l'ambito informativo razionale;

ritiene

che la richiesta possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nell'esame della normativa richiamata.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico pervenuta in data 14 febbraio 2013, chiede al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, di esprimere un parere sulla seguente questione: “Alla luce del disposto dell'art. 18 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, esiste incompatibilità di condominio?”.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura Deontologica,

Considerato:

- che la funzione di amministratore di condominio è riconducibile all'esercizio di mandato con rappresentanza e che la recente normativa di Riforma della disciplina del condominio degli edifici (Legge n. 220 dell'11 dicembre 2012), non ha istituito né un albo né un registro degli amministratori;

Ritenuto:

- in conformità a quanto espresso dal Consiglio Nazionale Forense, con parere reso in data 20 febbraio 2013, che la Legge di Riforma non abbia trasformato l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio in una “professione”,

esprime

il parere che non vi sia incompatibilità tra la professione forense e l'esercizio della funzione di amministratore di condominio.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

- L'Avv. (omissis) ha avanzato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 20 febbraio 2013, rappresentando che nel periodo novembre 2011/febbraio 2013 ha svolto attività stragiudiziale per una cliente vittima di un sinistro stradale e per il quale l'assistita è stata risarcita nel febbraio u.s. Successivamente alla liquidazione, il marito della cliente si è rivolto alla professionista per iniziare una separazione personale, se del caso giudiziale. Ha precisato, altresì, che a seguito del mandato ricevuto per il sinistro stradale, è venuta a conoscenza dei soli aspetti infortunistici oltre ai dati reddituali. Alla luce di quanto sopra, ha chiesto chiarimenti al fine di conoscere se l'assunzione del nuovo incarico in favore del marito, prima del decorso biennio dalla cessazione del rapporto professionale con la moglie, fosse conforme o meno ai dettami deontologici di cui agli artt. 37 e 51 del Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che la regola deontologica dell'art.37 "*Conflitto di interessi*" stabilisce: "*L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto di interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di un altro incarico anche non professionale*";

- che il primo canone complementare recita: "*Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico*",

- che la regola del Codice Deontologico Forense vieta all'avvocato di assumere il patrocinio dei soggetti portatori di interessi contrastanti, la quale si applica tutte le volte in cui sia stata accertata (e adeguatamente motivata) l'esistenza e la verifica, in concreto, di un conflitto tra le parti, che deve, pertanto, risultare effettivo e non soltanto potenziale (Cass. Civ., S.U. 15 ottobre 2002, n. 14619);

- che il principio deontologico si esprime anche nel senso che il rapporto di mandato inibisce al patrono di assumere posteriormente altro patrocinio contrastante con l'interesse di chi per primo ripose in lui la sua fiducia e serba il diritto di contarvi (Cass. Civ., 21 giugno 1974, n. 1846);

- che la regola deontologica dell'art. 51 "*Assunzione di incarichi contro ex-clienti*" dispone: "*L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito*" (articolo così modificato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 27 gennaio 2006, che ha eliminato l'incertezza relativa alle definizioni di "ragionevole periodo di tempo" e "l'intensità del rapporto clientelare"),

ritiene

che, ferma restando la necessità che l'istante debba uniformarsi ai principi normativi sopra richiamati, evitando censure in relazione agli stessi, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi o concedere preventivamente autorizzazioni in ordine alla rilevanza di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del medesimo Consiglio in altra sede, e che l'emissione di tali pareri e/o concessioni di autorizzazioni potrebbero quindi costituire anticipazioni di

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

giudizio.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha avanzato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 20 febbraio 2013, rappresentando di avere svolto, nel periodo 2006/2012, attività difensiva, sostanzialmente stragiudiziale, in favore di cinque coeredi, al fine di procedere alla divisione di beni facenti parte dell'asse ereditario. Nel marzo 2011 tale attività difensiva, che nel frattempo si è estesa ad altro coerede, si è conclusa nel giugno del 2012 per le revoche dei mandati difensivi. L'Avv. (omissis) ha precisato che non è intercorsa alcuna pattuizione scritta in merito al compenso dovuto. In relazione a quanto sopra rappresentato, la Professionista domanda:

- se, in conformità dell'art. 49 del Codice Deontologico Forense possa formulare, per due coeredi residenti a Roma, due ricorsi distinti per l'emissione di decreto ingiuntivo, oppure se debba procedere con unico ricorso per entrambi, al fine di evitare violazioni;
- se, per la pratica comune a tutti i coeredi, considerato un unico affare e un unico rapporto, vi sia solidarietà passiva in capo a tutti gli assistiti per il pagamento delle spese legali, anche stragiudiziali.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura Deontologica;

Premesso:

- che, per quanto si riferisce sub 1), la regola generale dell'art. 49 del Codice Deontologico Forense: *“Pluralità di azioni nei confronti della controparte”* recita: *“L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita”*;
- che *“Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di probità e decoro l'avvocato che, al fine di conseguire il pagamento delle proprie spettanze professionali, intraprenda plurime e più onerose iniziative giudiziarie di recupero del credito [...], aggravando la posizione debitoria del proprio cliente, senza che ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela dei propri diritti”* Consiglio Nazionale Forense 27 ottobre 2010, n. 163;
- che *“L'esercizio dell'azione giudiziale, da parte dell'avvocato per il soddisfacimento dei crediti per prestazioni professionali, deve essere contenuto nei limiti tali da non compromettere per il debitore aggravati sproporzionati, né deve essere compiuto con modalità vessatorie o persecutorie, costituendo, in difetto, comportamento passibile di sanzione disciplinare [...] (Cass. Civ., 29 gennaio 1993, n. 1152);*
- che l'art. 61, terzo comma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 dispone: *“ Fermo il disposto degli articoli 4 e 7 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 153 sul procedimento d'ingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione nei confronti dei propri clienti anche all'autorità giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito l'albo in cui sono stati iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore”*,

ritiene

che l'Avv. (omissis) debba attenersi alle disposizioni normative sopra richiamate.

Per quanto riportato sub 2)

dichiara

inammissibile il quesito formulato dall'istante, attesa l'estraneità della materia rispetto a quella del Codice Deontologico Forense.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale delle singole proposte di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare.

Archiviazioni

(numero)

(nominativo)

(relatore)

(omissis)

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi n.44 pareri su note di onorari:

(omissis)